

# Supplementi solo dopo due anni

## Il pensionato deve avere i requisiti per la vecchiaia

**Aldo Forte**

■ Nel 2013 può chiedere la liquidazione del supplemento di pensione chi ha lavorato dopo la pensione da almeno due anni e ha compiuto l'età prevista per la pensione di vecchiaia o per il quale sono trascorsi cinque anni dal precedente supplemento.

### Il supplemento

I supplementi di pensione sono degli importi di pensione che vanno ad aggiungersi alla pensione principale. In pratica, con la liquidazione del supplemento la pensione non cambia titolo, rimanendo sempre quella liquidata dall'inizio. Generalmente, il supplemento viene liquidato per i contributi versati dopo la liquidazione della pensione; in determinati casi, ad esempio per i lavoratori autonomi, riguarda anche contributi versati prima della liquidazione della stessa pensione.

### Il meccanismo

Per effetto dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dalla riforma Monti-Fornero (legge 214/2011) anche i supplementi di pensione dovranno essere adeguati ai nuovi requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia.

Il supplemento viene attribuito, su domanda del pensionato, per contributi concernenti periodi di attività lavorativa posteriori alla data di decorrenza della pensione o anche di un supplemento precedentemente liquidato.

### La decorrenza

I supplementi spettano dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, sempre che a quella data si sia

in presenza dei requisiti previsti dalla legge. Ne hanno diritto, oltre agli stessi titolari della pensione, anche gli eredi in caso di decesso del pensionato; in questo caso, gli importi dei supplementi andranno a sommarsi in riferimento al calcolo della pensione ai superstiti.

### Il calcolo

Per stabilire l'importo, del supplemento, dovranno essere seguite le regole generali, fissate per la liquidazione delle pensioni. In particolare, quelli concernenti la contribuzione successiva al 31 dicembre 1995 devono essere determinati tenendo conto del calcolo previsto dal sistema retributivo, quando il titolare della pensione alla stessa data del 31 dicembre 1995 risulti in possesso di almeno 18 anni di contribuzione. È da sottolineare che in base a quanto previsto dalla riforma Monti-Fornero, cioè il sistema contributivo per tutti dal 1° gennaio 2012, anche i contributi utili per il supplemento dalla data saranno determinati con il calcolo contributivo, indipendente-

mente dall'anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995. Invece, nell'ipotesi in cui il soggetto interessato sia in possesso, al 31 dicembre 1995, di una contribuzione inferiore a 18 anni, i supplementi per contributi riferiti a periodi successivi al 31 dicembre 1995 andranno liquidati con il sistema di calcolo contributivo, mentre quelli eventuali maturati prima del 31 dicembre 1995 vanno liquidati con il sistema retributivo. L'importo del supplemento andrà ad aggiungersi a quello della pensione, diventando in pratica parte integrante della stessa.

Per quanto riguarda i supplementi di pensione per contributi versati o accreditati nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi aventi decorrenza fino al dicembre 1995 dovrà effettuarsi un doppio calcolo, e in particolare: sia quello del sistema retributivo sia quello del sistema contributivo, procedendo alla messa in pagamento del supplemento di importo più favorevole al pensionato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Le età

I nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia di cui bisogna tenere conto anche per il supplemento di pensione e la pensione supplementare

**1** Lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima

**Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 ➔ 62 anni e 3 mesi**

**Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 ➔ 63 anni e 9 mesi**

**2** Lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata (articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335)

**Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 ➔ 63 anni e 9 mesi**

**Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 ➔ 64 anni e 9 mesi**

**3** Lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata, lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'Ago

**Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 ➔ 66 anni e 3 mesi**

## Le situazioni possibili

### 01 | PENSIONI CON CONTRIBUTI VERSATI NELL'AGO

I contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti dopo la decorrenza della pensione saranno oggetto, dietro apposita richiesta, della liquidazione di un supplemento, sempre che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento.

L'interessato potrà chiedere per una sola volta la liquidazione di un supplemento quando siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, nel caso in cui abbia compiuto l'età pensionabile stabilita nell'Ago

### 02 | PENSIONE AGO CON CONTRIBUTI DA AUTONOMO

Il supplemento di pensione è dovuto anche per i contributi versati nelle gestioni dei lavoratori autonomi, cioè artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, per periodi anteriori o successivi alla decorrenza della pensione liquidata a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ma soltanto se risulta compiuta l'età pensionabile richiesta per la pensione di vecchiaia nella gestione previdenziale autonoma, anche se ormai l'età per l'accesso alla pensione è stata modificata per tutti e se sono trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento. L'interessato, fermo restando il requisito del compimento dell'età pensionabile, ha la facoltà di richiedere, per una sola volta, la liquidazione di un supplemento dopo che siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza

della pensione o del precedente supplemento

### 03 | PENSIONI DELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI

In merito ai contributi versati o accreditati dopo il pensionamento sia nelle gestioni dei lavoratori autonomi sia nell'Ago, è previsto che gli stessi diano diritto alla liquidazione, su domanda, di un supplemento di pensione purché siano trascorsi almeno cinque anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento. In ogni caso, l'interessato potrà chiedere, per una sola volta, la liquidazione di un supplemento quando siano trascorsi anche solo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, sempre che ricorrano le seguenti condizioni:

- compimento dell'età pensionabile prevista nell'Ago, nel caso in cui i contributi in relazione ai quali viene richiesto il supplemento siano stati versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria dei dipendenti;
- compimento dell'età pensionabile in vigore nelle gestioni dei lavoratori autonomi, nell'ipotesi in cui la contribuzione versata, per la quale viene richiesto il supplemento, sia stata versata o accreditata in una di queste gestioni autonome

### 04 | VERSAMENTI FATTI IN DIVERSE GESTIONI

In caso di contributi versati o accreditati in più gestioni, sarà possibile utilizzare a supplemento, con la stessa decorrenza, l'intera contribuzione utile, ma soltanto quando sussistano le condizioni richieste ai fini del diritto a supplemento per i diversi tipi di contribuzione che si intendono utilizzare

**L'assegno supplementare.** Le regole

# Niente «minimo» sul secondo trattamento

■ Anche nel 2013 può aver diritto alla pensione supplementare chi ha versato dei contributi dopo la pensione che non possono dar luogo al supplemento. È il caso, per esempio, dei titolari di pensione Inpdap che hanno versato dei contributi all'Inps.

La pensione supplementare è una pensione che si può ottenere se chi la chiede è già titolare di altro trattamento e se i contributi versati all'Inps non sono sufficienti per il raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità. Chi presenta la domanda di pensione supplementare deve:

■ essere già titolare di una pensione a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell'assicurazione generale obbligatoria (ad esempio Inpdap);

■ avere altri contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria Inps, non sufficienti per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità;

■ avere compiuto l'età pensionabile;

■ avere cessato l'attività lavorativa, se lavoratore dipendente.

Sono esclusi dal diritto alla pensione supplementare:

■ i titolari di pensione a carico di Casse e Fondi per liberi professionisti (medici, avvocati, ingegneri eccetera);

■ i titolari di pensione a carico dell'Enpals (Ente nazionale di previdenza lavoratori dello spettacolo). Le norme che regolano i rapporti tra l'Inps e l'Enpals stabiliscono che agli iscritti, all'uno o all'altro ente, deve essere corrisposto un solo trattamento per tutta la contribuzione da lavoro dipendente versata presso i due enti. In questa esclusione non rientrano i lavoratori parasubordinati, iscritti alla gestione separata dell'Inps, i quali ottengono la pensione supplementare nella loro gestione anche se sono titolari di pensione a carico

dell'Enpals e delle Casse dei liberi professionisti;

■ i titolari di pensione estera con un Paese extracomunitario non convenzionato con l'Italia che, pur avendo alcuni anni di contribuzione, non possono chiedere la pensione supplementare;

■ i titolari di pensione estera con un Paese extracomunitario convenzionato, che non hanno diritto alla pensione supplementare - in caso di accredito di contributi in Italia - in quanto hanno diritto alla totalizzazione dei periodi esteri e italiani e quindi alla liquidazione della pensione pro-rata.

L'importo della pensione viene determinato in base ai soli contributi versati, senza integrazione al trattamento minimo. Il versamento di ulteriori contributi dopo la decorrenza della pensione supplementare dà diritto a un supplemento di pensione.

**A.L.F.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# Fase finale per i primi 65mila

## A gennaio parte il monitoraggio conclusivo delle domande

PAGINA A CURA DI **Matteo Prioschi**

I primi a giungere al traguardo, nelle settimane iniziali del prossimo anno, dovrebbero essere i lavoratori che rientrano nel primo contingente di salvaguardati, quello che dovrebbe contare 65mila persone.

Dal 7 gennaio infatti, secondo quanto comunicato dal ministero del Lavoro, dovrebbe iniziare il monitoraggio conclusivo sulle domande pervenute alle direzioni territoriali del lavoro. I risultati conclusivi di questa fase, che riguarda i lavoratori esonerati, in congedo e cessati a seguito di accordi individuali o collettivi, dovranno poi confluire nel monitoraggio più ampio che sta conducendo l'Inps per le altre categorie di salvaguardati, ordinando le domande in base alla data di cessazione del rapporto di lavoro, come previsto dal Dl 201/2011.

Successivamente, ai diretti interessati verrà confermato o meno se potranno accedere alla pensione con le regole in vigore prima della riforma. In particolare si tratta di 25.590 lavoratori in mobilità ordinaria, 3.460 in mobilità lunga, 17.710 a carico di fondi di solidarietà, 10.250 proscrittori volontari, 950 esonerati, 150 in congedo, 6.890 cessati (nella pagina successiva c'è un prospetto dei requisiti richiesti dalle varie norme). Il meccanismo di monitoraggio previsto per questo primo contingente di salvaguardati stabilisce che al raggiungimento della quota di 65mila unità, non vengano più prese in considerazione ulteriori domande da parte dell'Inps anche se sussi-

stono i requisiti di accesso. Questi ultimi, stabiliti in prima battuta dai decreti legge 201/2011 e 216/2011, sono stati resi più rigidi dal successivo decreto ministeriale del 1° giugno 2012.

Tra i paletti introdotti dal Dm, per esempio, c'è quello relativo ai lavoratori in mobilità: per costoro è stato deciso che entro il 4 dicembre 2011 ci sia stata la cessazione dall'attività e non la sola sottoscrizione del relativo accordo sindacale. Per gli autorizzati alla contribuzione volontaria e i cessati, invece, è stato introdotto il divieto di aver ripreso a lavorare dopo l'autorizzazione o l'uscita dall'azienda.

Quanto al divieto di reimpiego, tuttavia, la legge di stabilità corregge parzialmente il tiro, dato che, oltre ad ampliare l'arco temporale disponibile per raggiungere la decorrenza del trattamento pensionistico (da 24 a 36 mesi a partire dal 6 dicembre 2011), ammette al beneficio chi ha lavorato, purché non con un rapporto a tempo indeterminato e se non ha superato la soglia di 7.500 euro di reddito lordo.

Comunque sussiste il rischio che ci sia una quota di lavoratori


che, pur avendo le carte in regola non vengano ammessi alla salvaguardia (si veda anche l'articolo a fianco). A questo riguardo, peraltro, va rilevato che l'Inps, nel messaggio 20600 del 14 dicembre 2012, ricordava come, quale effetto dell'applicazione dell'adeguamento della speranza di vita ai lavoratori collocati in mobilità, alcuni di questi verrebbero esclusi dalla salvaguardia prevista dall'articolo 24 del decreto legge 216/2011 e che il ministero stava studiando una soluzione ad hoc. Quindi su questo fronte potrebbero esserci ulteriori novità, anche se i tempi ormai sono molto stretti.

Quelli indicati finora, comunque, sono gli unici potenziali salvaguardati che hanno un quadro normativo completo, dato che il secondo contingente, individuato tramite la spending review (legge 135/2012), è ancora in attesa della pubblicazione del decreto del ministero del Lavoro che fissa le regole pratiche per l'accesso al beneficio, mentre il terzo gruppo, individuato con la legge di stabilità, è ancora all'inizio del percorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### La composizione

La suddivisione per la salvaguardia tra le diverse categorie di lavoratori



**L'incognita.** Istanze alle direzioni territoriali del lavoro

# Le richieste hanno doppiato le previsioni

— Sono più del doppio di quanto previsto i lavoratori in congedo, esonerati o cessati che hanno chiesto di rientrare nel primo gruppo di 65mila salvaguardati. A seguito dei decreti legge Salva Italia e Milleproroghe, il decreto interministeriale del 1° giugno 2012 aveva stabilito che tre categorie di lavoratori, per accedere alla salvaguardia, avrebbero dovuto presentare specifica richiesta alle direzioni territoriali del lavoro.

A fronte di 7.990 istanze stimate da Inps e ministero del Lavoro, entro il 21 novembre ne sono pervenute 20.628 (+158%). Nel dettaglio le richieste degli esonerati sono state 2.050 invece di 950 (+115%), quelle dei congedati 203 invece di 150 (+35%), ma sono soprattutto i cessati, cioè i lavoratori che hanno sottoscritto accordi per l'esodo, ad aver sfondato le previsioni: 18.375 domande rispetto alle 6.890 previste (+166%).

Le domande devono essere vagliate, entro il 21 dicembre, da apposite commissioni istituite presso le direzioni territoriali del Lavoro e non è detto che alla verifica tutte risultino conformi ai requisiti richiesti. Ma se i numeri fossero confermati, il tetto complessivo di 65mila persone da salvaguardare sarebbe sensibilmente superato, ipotizzando che le altre categorie di salvaguardati individuati direttamente dall'Inps siano numericamente allineate alle stime contenute nel decreto ministeriale del 1° giugno 2012.

Infatti nel totale di 65mila unità,

oltre alle tre categorie già citate rientrano 25.590 lavoratori in mobilità, 3.460 in mobilità lunga, 17.710 a carico dei fondi di solidarietà, 10.250 proscrittori volontari, di cui l'Inps dovrebbe aver già concluso il monitoraggio (era previsto entro la fine di settembre) ma non sono ancora stati forniti riscontri ufficiali.

Il ministero, invece, avvierà solo il 7 gennaio il monitoraggio conclusivo delle domande arrivate alle Direzioni territoriali. Poiché, però, in caso di diniego della loro richiesta, i lavoratori possono effettuare ricorso entro 30 giorni, per il quadro definitivo serviranno tempi più lunghi.

Le cifre comunicate finora, tuttavia, confermano la difficoltà di avere un preventivo certo del numero di cessati. Se per i lavoratori coinvolti in accordi collettivi la stima può essere attendibile, la situazione diventa ben più difficile quando si tratta di accordi individuali, tanto più che in tale categoria rientrano anche le intese sottoscritte senza ricorrere alla procedura di conciliazione, ma semplicemente con un accordo scritto tra azienda e dipendente. Una situazione che rischia di riproporsi anche per i cessati che rientrano nel secondo scaglione di salvaguardati, ancora in attesa della pubblicazione del decreto ministeriale previsto dalla spending review e per quelli individuati con la legge di stabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Prossimi passi.** Spending review e legge di stabilità richiedono provvedimenti attuativi

# Decreti ministeriali cercansi

Tempi ancora da definire per l'attuazione della salvaguardia dei lavoratori individuati con la spending review (legge 135/2012) e la legge di stabilità.

Con la prima norma si è ampliato il raggio d'azione per tre categorie già individuate: lavoratori a carico dei fondi di solidarietà; contributory volontari; cessati. Per le ultime due, è stata concessa la salvaguardia anche a coloro che maturano la decorrenza alla pensione, secondo le vecchie regole, tra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivi al 4 dicembre 2011. In re-

altà, il decreto ministeriale attuativo del 5 ottobre, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale e quindi non operativo, indica come riferimento temporale "entro il trentaseiesimo mese", consentendo così di includere eventuali esclusi dal contingente di 65mila.

La spending review, inoltre, ha introdotto la tutela per lavoratori, oggetto di accordi sindacali per la gestione delle eccedenze occupazionali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011, che al 4 dicembre 2011 risultavano ancora attivi. Perché le previsioni della legge 135/95 siano ope-


rativa si deve però attendere la pubblicazione del Dm.

La legge di stabilità, a sua volta, amplia il bacino dei lavoratori in mobilità, include i contributory volontaria e in mobilità ordinaria e allenta il vincolo del non reimpiego per i cessati e i contributory volontari, ammettendo quelli che hanno lavorato purché non con contratto dipendente a tempo indeterminato e con reddito lordo annuo inferiore a 7.500 euro. Anche in questo caso è necessario un decreto del ministero del Lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Gli invii

Le domande inviate alle direzioni territoriali del lavoro per l'accesso alla salvaguardia secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 1° giugno 2012



**Il quadro degli interventi**

Le categorie di lavoratori e i requisiti previsti dai provvedimenti normativi di salvaguardia dagli effetti della riforma previdenziale

Categorie di lavoratori	PRIMO CONTINGENTE (65.000 LAVORATORI)		SECONDO CONTINGENTE (55.000 LAVORATORI)		TERZO CONTINGENTE (10.000 LAVORATORI)
	Legge 214/2011 (di conversione del Dl 201/2011) e dalla legge 14/2012 (di conversione del Dl 216/2011)	Decreto interministeriale 1° giugno 2012	Spending review (legge 135/2012)	Spending review (bozza di decreto ministeriale non ancora pubblicato in «Gazzetta Ufficiale»)	Legge di stabilità
<b>LAVORATORI IN MOBILITÀ</b>	Accordo sindacale stipulato prima del 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (3 anni o 4 anni al Sud)	Cessazione dell'attività lavorativa alla data del 4 dicembre 2011 con perfezionamento dei requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità	-	-	Lavoratori cessati entro il 30 settembre 2012, collocati in mobilità ordinaria o in deroga con accordi governativi o no. Requisiti per la pensione entro la mobilità ma comunque entro il 31 dicembre 2014
<b>LAVORATORI IN MOBILITÀ LUNGA</b>	Accordo collettivo stipulato entro il 4 dicembre 2011	Cessazione dell'attività lavorativa alla data del 4 dicembre 2011	-	-	-
<b>LAVORATORI A CARICO DI FONDI DI SOLIDARIETÀ</b>	Titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi alla data del 4 dicembre, nonché lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai fondi. Nel secondo caso restano a carico dei fondi fino al compimento almeno dei 60 anni ancorché maturino prima i requisiti per il pensionamento	Titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi alla data del 4 dicembre. Sono inclusi anche i lavoratori per i quali l'accesso ai fondi sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data e i lavoratori titolari della prestazione dopo il 4/12/2011 se l'accesso al fondo risulta autorizzato dall'Inps. Queste due ultime categorie di lavoratori restano a carico dei fondi fino ai 62 anni di età	Lavoratori non titolari di prestazione a carico dei fondi al 4 dicembre 2011 ma il cui diritto all'accesso era previsto da accordi stipulati a tale data e con permanenza nel fondo fino ai 62 anni di età	-	-
<b>LAVORATORI AUTORIZZATI ALLA CONTRIBUTIONE VOLONTARIA</b>	Devono essere stati autorizzati prima del 4 dicembre 2011	La decorrenza della pensione deve maturare non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore del Dl 201/2011 (6 dicembre 2011). I lavoratori non devono aver ripreso attività lavorativa dopo essere stati autorizzati alla contribuzione volontaria e devono avere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6/12/2011	Autorizzati entro il 4 dicembre 2011. La decorrenza della pensione deve scattare tra il 24esimo e il 36esimo mese successivi al 6 dicembre 2011	La decorrenza deve scattare entro il 36esimo mese successivo al 6 dicembre 2011. I lavoratori non devono aver ripreso attività lavorativa dopo essere stati autorizzati alla contribuzione volontaria e devono avere un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6/12/2011	Autorizzati entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6/12/2011. Possono aver lavorato, purché non con rapporto dipendente a tempo indeterminato, con un reddito max lordo annuo di 7.500 euro. Decorrenza del trattamento pensionistico entro il 36esimo mese successivo al 6 dicembre 2011
<b>LAVORATORI ESONERATI DAL SERVIZIO</b>	Al 4 dicembre 2011 deve essere in corso l'esonero oppure il provvedimento di concessione deve essere stato emanato prima di tale data	Esonero dal servizio alla data del 4 dicembre 2011	-	-	-
<b>LAVORATORI IN CONGEDO PER ASSISTERE FIGLI DISABILI</b>	Lavoratori che risultino in congedo al 31 ottobre 2011 e che maturino entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica	Congedo per assistere i figli disabili e che maturino entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica	-	-	-
<b>LAVORATORI CESSATI</b>	Rapporto risolto entro il 31/12/2011 con accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo e in presenza dei seguenti elementi: la data di cessazione risulti da elementi certi e oggettivi; il lavoratore con le vecchie regole avrebbe raggiunto la decorrenza del trattamento entro 24 mesi dall'entrata in vigore del Dl	Rapporto risolto il 31 dicembre 2011 in ragione di accordi individuali o collettivi senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa. Data di cessazione certa e oggettiva; il lavoratore con le vecchie regole avrebbe raggiunto la decorrenza del trattamento entro 24 mesi dall'entrata in vigore del Dl	Rapporto risolto entro il 31 dicembre 2011. La decorrenza della pensione deve scattare tra il 24esimo e il 36esimo mese dopo il 6 dicembre 2011	La decorrenza della pensione deve scattare entro il 36esimo mese dopo il 6 dicembre 2011. I lavoratori non devono aver intrapreso alcuna attività lavorativa.	Rapporto risolto entro il 30 giugno 2012 con accordi individuali o collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011 e abbiano lavorato purché non con rapporto dipendente a tempo indeterminato, con un reddito lordo max annuo di 7.500 euro. Decorrenza della pensione entro 36 mesi dal 6 dicembre 2011
<b>LAVORATORI DESTINATARI DI CIGS O MOBILITÀ</b>	-	-	I lavoratori possono non essere ancora cessati dall'attività e in mobilità al 4 dicembre 2011 purché gli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con ammortizzatori sociali siano stati stipulati in sede governativa entro il 31 dicembre 2011. I requisiti per il pensionamento devono maturare entro il periodo di indennità di mobilità, anche lunga	-	-Lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria e in mobilità ordinaria - Autorizzati entro il 4 dicembre 2011 e in mobilità alla stessa data, con decorrenza della pensione entro 36 mesi dal 6 dicembre 2011

# Bloccato lo sconto di tre anni sull'età

## La pensione sarà ancora legata al meccanismo delle quote

**Aldo Forte**

Dal 2013 aumentano i requisiti per accedere alla pensione da parte di coloro che svolgono lavori usuranti. Fra l'altro, dal 2013 doveva scattare lo sconto di tre anni sull'età anagrafica e invece i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità con il sistema delle quote previsto per i lavoratori dipendenti usuranti saranno pari a «97» con almeno 61 anni di età. Ma non solo. Anche i requisiti saranno adeguati al meccanismo legato alla speranza di vita; in pratica i parametri passano a quota 97 e 3 mesi e l'età anagrafica necessaria passa a 61 anni e tre mesi per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita.

### La legge 214/2011

La riforma Monti-Fornero (articolo 24) reca disposizioni in materia di trattamenti pensionistici; in particolare, i commi 17 e 17 bis dell'articolo 24 hanno modificato, in parte, quanto stabilito dal decreto legislativo 67/2011 in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Innanzitutto, la domanda intesa a ottenere il riconoscimento dello

svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che abbiano svolto lavori faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. In questi casi si terrà conto delle quote in funzione dei requisiti previsti per i lavoratori autonomi.

### I lavori usuranti

Per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (articolo 2 del Dm 19 maggio '99), per i lavoratori notturni turnisti che hanno almeno 78 notti all'anno, per i lavoratori notturni non turnisti, per i lavoratori addetti alla "linea catena" e per i conducenti di veicoli di capienza non inferiore a 9 posti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, dal 2012 in poi i requisiti di accesso agevolato al pensionamento sono quelli indicati nella tabella riprodotta qui a fianco (tabella B della legge 247/2007).

### I turnisti notturni

Per i lavoratori notturni turnisti impegnati invece per meno di 78 notti all'anno i requisiti di accesso agevolato maturati dal 1° gennaio 2012 in poi sono i seguenti: per coloro che svolgono da 64 a 71 notti all'anno il requisito anagrafico e la quota previsti dalla tabella B della legge 247/2007 sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità; per coloro che svolgono da 72 a 77 notti all'anno il requisito anagrafico e la quota previsti dalla medesima tabella sono incrementati rispet-

tivamente di un anno e di una unità. Per tutti questi lavoratori l'accesso al pensionamento resterà legato al regime delle finestre.

### La «linea catena»

Per quanto riguarda i lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena", ci si riferisce ai lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gestita dall'Inail impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, con ritmo determinato da misurazione di tempi, sequenze di postazioni, ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale; sono caratterizzati dallo spostamento a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità.

### Conducenti di veicoli

Per questi lavoratori, la circolare ministeriale 22/2011 precisa che si intendono per veicoli «tutte le macchine, di qualsiasi specie, che, guidate dall'uomo, circolano sulle strade», in assenza di specifiche indicazioni da parte del legislatore e uniformemente a quanto previsto da altre disposizioni normative (si veda, per esempio, l'articolo 54 del Codice della strada) il limite minimo di capienza del veicolo dei 9 posti deve ritenersi comprensivo del posto riservato al conducente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## L'elenco

- Lavori in galleria, cava o miniera: mansioni in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità
- Lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale
- Lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità
- Lavori in cassoni ad aria compressa
- Lavori svolti dai palombari
- Lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, come quelle degli addetti alle fonderie di 2<sup>a</sup> fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale
- Lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio
- Lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità e in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture
- Lavori di asportazione dell'amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità

## I requisiti

Le condizioni per il pensionamento 2013-2015 degli addetti ad attività usuranti

Quota	Età anagrafica minima	Requisito contributivo minimo
<b>LAVORATORI DIPENDENTI</b>		
97 anni e 3 mesi	61 anni e 3 mesi	35
<b>LAVORATORI AUTONOMI</b>		
98 anni e 3 mesi	62 anni e 3 mesi	35

Il decreto interministeriale del 6 dicembre 2011 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2013 «i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di 0,3 unità». In particolare, il citato decreto ministeriale stabilisce in 3 mesi l'incremento dei requisiti anagrafici e contributivi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico e in 0,3 unità l'incremento dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva (cosiddette "quote") per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico. Pertanto, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto al trattamento pensionistico vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, possono conseguire tale diritto ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, di un'età anagrafica minima di 61 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,3, e, se lavoratori autonomi iscritti all'Inps, di un'età anagrafica minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3. In definitiva, coloro che accedono al trattamento pensionistico con il cosiddetto sistema delle quote devono, in presenza di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni utile per il diritto (si veda in proposito la circolare 60 del 2008), conseguire contestualmente un'età minima di 61 anni e 3 mesi (corrispondenti a 61 anni e da 89 a 92 giorni) e una quota minima di 97,3 se lavoratori dipendenti, ovvero, un'età minima di 62 anni e 3 mesi (corrispondenti a 62 anni e da 89 a 92 giorni) e una quota minima di 98,3 se lavoratori autonomi

**Dopo la riforma.** Il calendario

# Anche nel 2013 si applicano le finestre d'uscita «mobili»

La riforma Monti-Fornero dispone anche che ai trattamenti pensionistici da liquidare ai lavoratori dei settori usuranti continuano ad applicarsi le cosiddette «finestre mobili» di cui alla precedente normativa.

## Le decorrenze

Pertanto la prima decorrenza utile è fissata:

- trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per coloro che accedono al trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni dei lavoratori dipendenti;
- trascorsi 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti, per i lavoratori che accedono al trattamento pensionistico a carico della gestione speciale dei lavoratori autonomi.

## La domanda

La presentazione della domanda deve avvenire entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio.

La presentazione della domanda oltre il termine del 1° marzo 2013 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimen-

to della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

- a) un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
- b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi;
- c) tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi e oltre.

## A chi rivolgersi

La domanda di accesso al beneficio e la relativa documentazione devono essere presentate alla competente struttura territoriale dell'Inps. L'ente previdenziale comunica al lavoratore interessato, entro il 30 ottobre:

- a) l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
- b) l'accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti, con differimento

della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in questo caso, la prima data utile per l'accesso al pensionamento viene indicata con successiva comunicazione in esito al monitoraggio;

c) il rigetto della domanda, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti.

## Il riconoscimento

L'accesso anticipato al trattamento pensionistico è riconosciuto a seguito di presentazione della domanda di pensionamento, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge.

Nel caso in cui dalla documentazione eventualmente prodotta dall'interessato o dai dati di archivio in possesso dell'Istituto non risultino perfezionati i requisiti per l'accesso al beneficio, la domanda di pensione con riconoscimento del beneficio di accesso anticipato non può essere accolta.

**A.L.F.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## LA TEMPISTICA

Per evitare lo slittamento la domanda va presentata entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati



**La particolarità.** Il chiarimento Inps

# Contributi senza sconti per gli ex Inpdap ed Enpals

**Arturo Rossi**

■ Ai pensionati ex Ipost, ex Inpdap ed ex Enpals ultra65enni, iscritti alle gestioni dei commercianti o degli artigiani, non si applica la riduzione contributiva nella misura del 50 per cento.

Lo ha precisato l'Inps con messaggio 20028 del 5 dicembre 2012, in seguito alla nota del 15 novembre scorso del ministero del Lavoro che, su conforme parere del ministero dell'Economia, ha ritenuto non applicabile il beneficio della riduzione contributiva al 50%, previsto dall'articolo 59, comma 15 della legge 449/97, ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni sopracitate che abbiano compiuto l'età di 65 anni.

## Contribuzione intera

Ora - ha dunque precisato l'Inps - la contribuzione dovuta dai pensionati dei tre enti recentemente annessi dovrà essere riscossa per intero e le domande tese a ottenere il beneficio devono essere respinte, comprese quelle

già presentate e non ancora definite. L'Istituto di previdenza provvederà a comunicare agli interessati le modalità per il recupero di eventuali importi che siano stati indebitamente fruiti.

## Il caso Inpdai

Al contrario, con circolare 90 del 7 giugno 2004, era stato chiarito che ai pensionati ex Inpdai poteva applicarsi la riduzione dei pensionati ultra65enni. In quell'occasione era stato precisato che l'articolo 42 della legge 289/2002 aveva disposto, dal 1° gennaio 2003, la confluenza nell'Inps dell'Istituto di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (Inpdai); di conseguenza, veniva automaticamente esteso, a far data dal 1° gennaio 2003, anche ai pensionati ex Inpdai, divenuti pensionati Inps, il beneficio previsto per i titolari di pensione che avessero compiuto 65 anni. La stessa cosa, dunque, non vale per i pensionati degli enti soppressi, Ipost, Inpdap ed Enpals, confluiti nell'Inps.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# Pensione salva anche con il lavoro

**Niente tagli  
sia per i dipendenti  
sia in presenza  
di attività autonome**

**Giampiero Falasca**

Non sempre il raggiungimento della pensione coincide con la decisione di interrompere l'attività lavorativa; molte persone, soprattutto se l'attività lavorativa è compatibile con l'età, oppure in caso di necessità individuale, manifestano il desiderio di continuare a lavorare. In questi casi si pone il problema di capire come si cumulano i redditi da lavoro con il trattamento di pensione; il tema non è di facile soluzione, in quanto la materia è cambiata più volte negli ultimi anni, con il risultato di creare una certa confusione tra i pensionati.

Il punto di partenza per ricostruire il quadro normativo è la data del 1° gennaio 2009; da questo momento, le pensioni di anzianità, di vecchiaia e liquidate nel sistema contributivo sono diventate totalmente cumulabili sia con il lavoro dipendente sia con l'attività autonoma. Questa innovazione è stata introdotta dall'articolo 19 del Dl 112/2008 (legge 133/2008), che ha rimosso la precedente disciplina meno favorevole per i pensionati.

La regola della libertà di cumulo va tuttavia incontro ad alcune eccezioni:

non si applica ai lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (per queste situazioni valgono le regole speciali previste dall'articolo 1, commi 185, 186 e 187, della legge 662/1996), alle prestazioni pensionistiche provvisorie liquidate ai lavoratori socialmente utili (che tuttavia diventano cumulabili quando si trasformano in definitive) e ai titolari di assegni straordinari per il

sostegno del reddito (per i quali valgono le regole speciali applicabili a tali trattamenti).

La regola sulla possibilità di cumulo non si applica neanche agli assegni di invalidità e pensioni ai superstiti; per questi trattamenti, continuano ad applicarsi le regole che prevedono l'applicazione di trattenute in caso di superamento dei limiti introdotti dalla legge 335/1995. In particolare, l'assegno ordinario di invalidità liquidato dal 1° settembre 1995 viene ridotto se il titolare possiede redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa: se l'ammontare dei redditi è superiore a tre volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, si avrà una riduzione del 25% dell'importo dell'assegno; se l'ammontare dei redditi è superiore a quattro volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, la riduzione ammonta al 40%; se il reddito posseduto è superiore a cinque volte il trattamento minimo, si avrà una riduzione del 50 per cento.

In presenza di redditi di poco superiori al limite previsto per ciascuna fascia di reddito, è prevista una norma di salvaguardia per cui il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto.

## Il quadro

### 01 | LA REGOLA GENERALE

**Le pensioni di anzianità, di vecchiaia e liquidate nel sistema contributivo sono diventate totalmente cumulabili sia con il lavoro dipendente sia con l'attività autonoma**

### 02 | LE ECCEZIONI

**Lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (si applica la legge 662/1996); prestazioni pensionistiche provvisorie liquidate ai lavoratori socialmente utili (cumulabili quando si trasformano in definitive); titolari di assegni straordinari per il sostegno del reddito (valgono le regole speciali); assegni di invalidità e pensioni ai superstiti**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# Assegno pieno solo con redditi bassi

## Rivisti per il 2013 i limiti per il cumulo con la «ricchezza» del beneficiario

**Fabio Venanzi**

Le pensioni ai superstiti si distinguono in due tipi: indirette e reversibili. Le prime spettano al coniuge superstite del soggetto titolare del conto assicurativo che al momento del decesso non era ancora pensionato. Le seconde spettano invece agli aventi diritto quando il coniuge deceduto era già stato posto in quiescenza oppure, avendone i requisiti, aveva in corso la liquidazione della pensione da parte dell'ente erogatore.

### La pensione indiretta

Nel caso della pensione indiretta i requisiti contributivi richiesti in capo al lavoratore deceduto non pensionato sono quelli previsti dalla previgente, precedente normativa per la pensione di vecchiaia (15 anni) o i requisiti stabiliti per il conseguimento della pensione di inabilità (5 anni di cui tre anni nell'ultimo quinquennio antecedente il decesso).

### La pensione reversibile

Nel caso della pensione reversibile, questi requisiti devono essere soddisfatti in capo all'interessato il quale dovrà aver maturato uno dei diritti richiesti per l'ottenimento della pensione.

### L'importo

L'importo della pensione - ferme restando le limitazioni segnalate nella tabella qui a fianco - è calcolato secondo le regole proprie del sistema di calcolo applicabile all'assi-

curato in funzione della collocazione temporale dei periodi oggetto di copertura previdenziale (misto o contributivo).

### I limiti di reddito

La legge 335/1995 ha previsto un limite al cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario. In particolare, la percentuale di "reversibilità" sarà decurtata del 25% qualora il reddito individuale del beneficiario risulti superiore a tre volte, ma inferiore a quattro, il trattamento minimo annuo Inps. La percentuale di abbattimento sale al 40% per importi superiori a quattro volte il trattamento minimo e si attesta al 50% per soglie superiori a cinque volte il minimo. Per il 2013 la pensione ai superstiti non subirà decurtazioni qualora il reddito personale del beneficiario risulterà inferiore a 19.321,77 euro. Ai fini del computo del reddito individuale non dovranno essere presi in considerazione: la pensione di reversibilità; i trattamenti di fine rapporto; la casa di proprietà in cui si abita; le eventuali competenze arretrate soggette a tassazione separata.

### I figli

Anche i figli del soggetto deceduto hanno diritto a partecipare a parte dell'assegno. L'accesso alla prestazione è riservato ai figli legittimi, legittimati, adottati, naturali, affiliati, legalmente riconosciuti nonché quelli giudizialmente dichiarati tali. Anche i figli nati da precedente matrimonio concorrono alla quota della pensione a condizione che siano minorenni oppure inabili di qualunque età che vivevano a carico del lavoratore scomparso, e gli studenti fino a 21 anni nonché i figli iscritti all'università fino a 26 anni e comunque non oltre la durata legale del corso di studi.

I figli studenti/universitari non

devono prestare attività lavorativa. Su questo ultimo aspetto esistono interpretazioni discordanti. Infatti, di norma, l'Istituto di previdenza deve procedere alla sospensione della pensione indiretta/reversibile qualora i figli inizino un'attività lavorativa ancorché saltuaria e sporadica. Tuttavia la Corte costituzionale ha preso in esame questi casi dai quali derivano redditi di modica entità (sentenza del 22-25 febbraio 1999, n. 42). Secondo quanto previsto dall'Inps con la circolare 137 del 10 luglio 2001 i figli inabili che svolgono attività lavorativa presso laboratori protetti non perdono il diritto alla prestazione pensionistica spettante ai superstiti. Dal 2008 è necessario che l'accertamento della finalità terapeutica derivante dalla prestazione lavorativa svolta dal soggetto inabile debba scaturire da idonea documentazione del Centro di riabilitazione o dal Centro per l'impiego.

Concorrono alla riscossione dell'assegno anche i figli nati postumi purché entro il 300esimo giorno dalla data del decesso del genitore, nonché i figli coniugati che risultano, alla data del decesso, a carico del lavoratore. Sono equiparati ai figli anche i nipoti (figli dei figli) se a totale carico degli ascendenti alla data di morte dei nonni.

### I genitori

In caso di mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione potrà essere riscossa dai genitori ultra65enni non pensionati che alla data del decesso del loro figlio risultino a carico dello stesso. In caso di ulteriore assenza di questi soggetti potranno subentrare i fratelli/sorelle liberi e inabili se a carico del deceduto. Sono esclusi dalla prestazione i conviventi di fatto (more uxorio).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Le separazioni.** La disciplina

## L'assegno del tribunale «apre» al trattamento

Il coniuge del defunto è considerato avente diritto anche qualora risulti separato consensualmente. Nel caso di coniuge separato "con addebito", detto anche "per colpa", la pensione può essere concessa solo se il richiedente è titolare di assegno alimentare disposto dal Tribunale che ha emanato la sentenza di separazione. Il coniuge divorziato ha diritto all'assegno pensionistico solo se titolare di assegno divorzile e a condizione che non abbia contratto un nuovo matrimonio. Inoltre la contribuzione che dà luogo alla

pensione deve risultare accreditata in favore del dante causa prima della sentenza di divorzio.

Secondo l'ordinamento italiano è possibile altresì la contitolarità dell'assegno tra il coniuge superstite e il coniuge divorziato. Infatti nel caso in cui il soggetto deceduto, dopo il divorzio, abbia contratto un nuovo matrimonio, il compito di ripartire il trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato compete al Tribunale. In questo caso l'Istituto di previdenza procederà alla ripartizione della pensione

tra gli aventi diritto, che abbiano presentato domanda intesa a ottenere la pensione indiretta o di reversibilità, sulla base di quanto stabilito dal giudice. La decorrenza è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica del provvedimento con il quale il Tribunale ha attribuito una quota di pensione anche al coniuge divorziato. In assenza della notifica, l'Istituto non potrà erogare la quota di pensione anche al coniuge divorziato poiché la stessa è l'unico elemento giuridico che costituisce titolo per la ripartizione della rendita pensionistica. Senza la notifica del provvedimento i pagamenti potranno essere disposti esclusivamente nei confronti del coniuge superstite con il quale il dante causa aveva contratto il nuovo matrimonio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**La totalizzazione.** Contributi in più gestioni

## Tutti i versamenti sono recuperabili

Qualora l'assicurato, al momento del decesso, poteva vantare contribuzione in diverse gestioni previdenziali, ai superstiti è data facoltà di conseguire il trattamento pensionistico indiretto ricorrendo alla totalizzazione nazionale (Dlgs 42/2006).

Secondo quanto previsto dalla norma, il diritto alla prestazione è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché degli eventuali requisiti eventualmente richiesti, nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento del decesso. Le aliquote di reversibilità vigenti nell'ordinamento di quest'ultima gestione ven-

gono prese a riferimento per la determinazione della pensione indiretta da totalizzazione. Al fine di verificare il perfezionamento dei requisiti occorrerà considerare la sommatoria dei periodi assicurativi/contributivi non coincidenti, di qualunque durata, e dei periodi coincidenti conteggiati una sola volta, risultanti presso le singole gestioni ove il titolare della posizione contributiva sia stato iscritto, indipendentemente dalla circostanza che una gestione, diversa da quella competente ad accertare il diritto, riconosca la qualifica di avente diritto al familiare superstite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Niente tagli «ulteriori»**

**19.321,77**

La pensione ai superstiti non subirà decurtazioni qualora il reddito personale del beneficiario sia inferiore a questo tre volte il minimo Inps

**IL LIMITE 2013**

La percentuale della pensione del defunto che spetta agli aventi titolo

Richiedente	Percentuale della pensione spettante al deceduto	Richiedente	Percentuale della pensione spettante al deceduto
Solo il coniuge	60	Due genitori	30
Solo un figlio	70	Due fratelli o sorelle	
Coniuge e un figlio	80	Tre fratelli o sorelle	45
Due figli		Quattro fratelli o sorelle	60
Coniuge e due figli	100	Cinque fratelli o sorelle	75
Tre o più figli		Sei fratelli o sorelle	90
Un genitore	15	Oltre sei fratelli o sorelle	100
Un fratello o sorella			

**Matrimoni di «comodo». Le penalizzazioni**

**Stop agli abusi di diritto**

La legge 111/2011 ha introdotto una forma di penalizzazione per i trattamenti ai superstiti riconosciuti in favore di coniugi molto più giovani del defunto, quando mancano figli e il matrimonio ha avuto una durata molto breve. Si tratta di un meccanismo finalizzato a reprimere eventuali abusi del diritto, mediante la realizzazione di matrimoni di comodo.

Secondo la nuova disciplina, l'aliquota di pensione spettante

ai superstiti viene ridotta del 10% per ogni anno di matrimonio mancante rispetto al valore di 10. La norma si applica ai soli casi in cui il pensionato che dà origine alla reversibilità abbia più di 70 anni, e la differenza di età con il coniuge sia superiore a 20 anni. La norma non si applica in presenza di figli minori, studenti o inabili.

**G.Fal.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Le risposte agli ultimi dubbi

## GLI AUMENTI

**1**  
**Lo scorso anno non ho avuto l'adeguamento alla perequazione della mia pensione in quanto superavo il limite di tre volte il trattamento minimo. Recuperò mai questi importi?**

La risposta è negativa poiché il decreto Salva Italia ha previsto per il biennio 2012/2013 il blocco dell'adeguamento dei trattamenti pensionistici all'inflazione qualora gli stessi risultino superiore a tre volte il trattamento minimo vigente nell'Inps, senza possibilità di alcun recupero negli anni successivi.

**2**  
**Sono titolare di diverse pensioni inferiori a 90mila euro ma la cui somma supera i 150mila euro annui. Quest'anno ho subito una decurtazione di non poco conto. Fino a quando dovrò pagare questa ulteriore "tassa" ed è corretto che mi venga applicata su tutte le quote?**

La prima manovra estiva del 2011 ha previsto che dal 1° agosto 2011 e fino a tutto il 2014 i soggetti percettori di pensioni di importo superiore a 90mila euro dovranno subire un prelievo del 5% per gli importi superiori a tale soglia che sale al 10% per le pensioni superiori a 150mila euro. Naturalmente al fine di poter operare la decurtazione si deve tener conto di tutte le pensioni percepite e presenti nel Casellario pensionistico gestito dall'Inps. In caso contrario si vanificherebbe l'effetto voluto dalla norma.

## CHI RESTA AL LAVORO

**3**  
**È vero che il nuovo sistema incentiva chi rimane al lavoro fino a 70 anni?**

La riforma Fornero prevede che si possa proseguire l'attività lavorativa a 70 anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, per le aziende rientranti nel campo dell'articolo 18.

## DIPENDENTI PRIVATI

**4**  
**Sono nata nel gennaio 1952 e nel 2012**

**ho compiuto 30 anni di contributi. Da sempre lavoro nell'industria. Quando potrò andare in pensione?**

Il decreto Salva Italia ha previsto una clausola di salvaguardia per le donne nate nel 1952 che operano nel settore privato. Infatti potranno accedere alla pensione al compimento del 64esimo anno di età qualora entro il 31 dicembre 2012 abbiano un'anzianità contributiva di 20 anni ed entro la stessa data maturino un'età anagrafica di almeno 60 anni. Nel caso della lettrice l'accesso sarà comunque garantito nel 2015 quando saranno richiesti 63 anni 9 mesi.

**5**  
**Sono una lavoratrice privata nata nel 1949 e ho 24 anni di contributi. Se mi dimettessi oggi avrei diritto a pensione?**

La lettrice è Sicuramente tra i soggetti salvaguardati. Infatti essendo nata nel 1949 ha maturato i 60 anni di età nel 2009 unitamente a 21 anni di contributi. Questi requisiti le consentono di accedere alla pensione presentando domanda all'Inps. Tuttavia, stante l'esiguità dei contributi versati, mantenere il rapporto di lavoro in essere comporterebbe una liquidazione di un trattamento pensionistico maggiore.

**6**  
**La speranza di vita si applica anche ai lavoratori del settore privato? Inoltre i lavoratori salvaguardati soggiacciono alla finestra mobile?**

La speranza di vita si applica a tutti i requisiti previsti per il conseguimento dei trattamenti pensionistici: pensione di vecchiaia, anticipata e con le quote per coloro che svolgono lavori particolarmente faticosi e pesanti. Infatti, la normativa di riferimento non fa riferimento a specifici settori di appartenenza dei lavoratori bensì ai requisiti di accesso. Per quanto riguarda l'applicazione della finestra mobile ai lavoratori salvaguardati la risposta è positiva poiché la riforma Monti-Fornero ne ha disapplicato gli effetti solo nei confronti di quei lavoratori che maturano il diritto a pensione in base ai nuovi requisiti previsti dalla riforma stessa. I salvaguardati, pertanto, dalla maturazione dei requisiti anagrafici e/o contributivi dovranno attendere necessariamente 12 mesi prima di

riscuotere l'assegno pensionistico.

## DIPENDENTI PUBBLICI

**7**  
**Sono nato a marzo 2012 e quest'anno ho compiuto 35 anni di contributi, sempre da dipendente pubblico. Quando potrò accedere alla pensione? Ci sono deroghe?**

La deroga prevista per i nati nel 1952 non si applica ai lavoratori del pubblico in quanto la riforma Monti-Fornero ne ha previsto l'applicazione esclusivamente per i lavoratori del settore privato. Il diritto a pensione di vecchiaia verrà raggiunto non prima del 2018. Purtroppo l'innalzamento del requisito contributivo per il conseguimento della pensione anticipata a 42 anni e 5 mesi già dal 2013 non consentirà di raggiungere tale requisito prima del 2018.

**8**  
**L'opzione contributiva riservata alle donne (57 anni più 35 di contributi) può ritenersi conveniente?**

Il regime sperimentale previsto per le lavoratrici dipendenti comporterà l'applicazione di un sistema di calcolo completamente contributivo. I requisiti che dovranno essere perfezionati sono 57 anni e 3 mesi oltre a 35 anni di contributi dal 2013. Alle lavoratrici autonome il requisito anagrafico sale a 58 anni e 3 mesi. Dalla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi dovranno trascorrere 12 mesi a causa del differimento previsto quale finestra mobile. Purtroppo non è possibile affermare se tale scelta sia conveniente o meno. Infatti l'accettazione di una pensione contributiva comporta una rinuncia alla riscossione di un trattamento pensionistico di maggior favore in quanto calcolato con le regole del sistema misto o ex retributivo. Il mancato esercizio dell'opzione entro il 31 dicembre 2015, scadenza del regime sperimentale, comporterà - in caso di mancata proroga - l'impossibilità per le interessate di poter accedere alla pensione.

**9**  
**Sono un lavoratore al quale può**

**applicarsi il beneficio per i lavori faticosi e pesanti. Maturerò il diritto nel 2013. Vorrei sapere se riscuoterò la pensione immediatamente.**

Per i soggetti che accedono alla pensione di anzianità con i benefici dei lavori faticosi e pesanti la finestra mobile di 12 mesi continua ad applicarsi poiché il decreto Salva Italia l'ha disapplicata esclusivamente per i soggetti che matureranno il diritto a pensione in forza dei nuovi requisiti previsti dalla riforma stessa. Nel caso del lettore, dalla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi - previa istanza all'ex Inpdap - dovrà attendere 12 mesi per l'apertura della finestra. Naturalmente la finestra mobile può non essere lavorata qualora l'interessato voglia uscire anticipatamente, fermo restando la data di percezione dell'assegno previdenziale che rimane differita di 12 mesi

**10**

**Ho maturato il diritto a pensione nel 2011 ma sono ancora in attività di servizio. Ho oltre 40 anni di contributi, ciò comporta un aumento di pensione oppure gli anni eccedenti i 40 sono inutili?**

Dopo la Riforma Monti-Fornero, grazie all'istituzione per gli ex retributivi della quota contributiva per le anzianità decorrenti dal 2012, la pensione del lettore subirà degli aumenti secondo i criteri del montante contributivo. La conversione in rendita pensionistica avverrà in funzione dell'età posseduta dallo stesso quando deciderà di accedere alla pensione. Si ricorda che i soggetti i quali hanno perfezionato i requisiti entro il 2011 sono stati salvati dalle novità previdenziali e

potranno farsi certificare tale diritto.

**IL CALCOLO DELLA PENSIONE**

**11**

**I coefficienti di trasformazione da utilizzare nel metodo contributivo saranno ulteriormente rivisti?**

Sì. La revisione successiva sarà introdotta a partire dal prossimo 1° gennaio 2016, quindi il 1° gennaio 2019 e successivamente ogni due anni a partire dal 1° gennaio 2021.

**12**

**Nell'applicazione del metodo contributivo puro è previsto un massimale di retribuzione**

**pensionabile e contributiva?**

Nei confronti dei lavoratori iscritti per la prima volta all'Inps dopo il 31 dicembre 1995 il metodo di calcolo contributivo stabilisce la presenza di un massimale di retribuzione che viene utilizzato sia ai fini del calcolo dei contributi che delle prestazioni e che attualmente è pari a circa 96mila euro.

**13**

**La rivalutazione del montante contributivo può risultare negativa?**

Il tasso annuo di capitalizzazione sulla base del quale il montante contributivo è rivalutato viene calcolato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (Pil) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. Questo tasso può assumere eventualmente in particolari situazioni anche valori negativi.

**14**

**Il massimale di retribuzione pensionabile e contributiva previsto nel caso di applicazione del metodo contributivo puro si applica anche per gli altri metodi di calcolo?**

No. In caso di applicazione del metodo misto così come stabilito dalla riforma Dini del 1995 e dalla riforma Monti-Fornero nel 2011 il massimale di retribuzione pensionabile e contributiva non è previsto.

**15**

**Il metodo retributivo lungo quale periodo determina la prestazione finale?**

Per l'anzianità maturata sino al 31 dicembre 1992 la retribuzione media finale è determinata lungo un periodo di 5 anni. Per l'anzianità maturata successivamente il periodo è pari a 10 anni o sostanzialmente tutta la vita lavorativa a seconda se il lavoratore al 31 dicembre 1992 sia in possesso di una anzianità contributiva almeno pari o inferiore a 15 anni.

**I CONTRIBUTI UTILI**

**16**

**Nel febbraio 2013 compirò 65 anni di età e 39 anni di contributi di cui 15 presso l'Inps e 24 con iscrizione ex Inpdap. Non ho mai fatto domanda di ricongiunzione, cosa mi conviene fare?**

Nel 2013 il requisito anagrafico per il conseguimento della pensione di vecchiaia è fissato a 66 anni e 3 mesi mentre ricorrendo alla totalizzazione il lettore riuscirebbe ad acquisire un diritto a pensione maturando i 65 anni e 3 mesi di anzianità con 39 anni di contribuzione. Tuttavia l'accesso alla pensione sarà subordinato alla finestra mobile di 18 mesi per cui sarà possibile riscuotere la rendita pensionistica non prima del dicembre 2014. Ma a quella data il lavoratore avrà maturato l'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia secondo l'ordinamento generale (66 anni 3 mesi). Ne deriva che potrà accedere alla pensione erogata dall'ex Inpdap (calcolata con un sistema di calcolo misto) a maggio del 2014 e chiedere, successivamente, una pensione supplementare retributiva all'Inps relativamente ai 15 anni di contributi non utilizzati in fase di erogazione della pensione da parte dell'ex Inpdap.

**17**

**Ho 56 anni di età e 19 anni di contributi Inps versati quando ero impiegata. Successivamente, nel 1994, dopo la nascita dei miei figli, ho lasciato il lavoro e, dal 1998, ho iniziato a versare contributi alla gestione separata dell'Inps quale libera professionista priva della relativa Cassa di previdenza. Quando andrò in pensione avrò la possibilità di ricongiungere le diverse contribuzioni?**

La risposta è negativa poiché la gestione separata dell'Inps istituita dalla legge 335/1995 non consente la ricongiunzione di questi contributi con gli altri. Ciò premesso, appare utile segnalare che la totalizzazione consente la valorizzazione di tutti i contributi accreditati in favore dell'assicurata. Al raggiungimento del 40esimo anno e 3 mesi di contributi, oltre agli aumenti legati alla speranza di vita successivi al 2015, la lettrice potrà ricorrere alla totalizzazione nazionale. Infatti è inutile attendere la maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (nel caso in esame non prima del 2022) ma sarà sufficiente attendere il 2020 quando maturerà 40 anni e 11 mesi di contributi con un'età anagrafica di 65 anni. Le quote di pensione saranno calcolate entrambe con il sistema contributivo: la prima perché le anzianità accreditate (19 anni) risultano insufficienti alla maturazione di un diritto autonomo e la seconda perché la gestione separata dell'Inps eroga esclusivamente prestazioni calcolate con il sistema contributivo. Naturalmente per la riscossione della pensione la lettrice dovrà attendere l'apertura della finestra mobile di 18 mesi.

**18**

**Durante la mia vita lavorativa ho versato i contributi sempre all'Inps, per un periodo nel fondo pensioni lavoratori dipendenti e successivamente come commerciante. Immagino che non potrò totalizzare poiché tutta la contribuzione è solo presso l'Inps, giusto?**

Secondo le previsioni del Dlgs 42/2006 è possibile totalizzare tutte le contribuzioni accreditate in favore dell'assicurato qualora questi abbia contribuzioni in almeno due forme di assicurazione obbligatoria, ancorché l'istituto previdenziale che gestisce le posizioni sia lo stesso. In questo caso potrebbe ricorrersi anche all'articolo 16 della legge 233/1990 che prevede, per questi casi, il cumulo dei periodi assicurativi come soluzione alternativa alla ricongiunzione. Il cumulo può rivelarsi maggiormente conveniente rispetto alla totalizzazione in funzione degli anni di contributi accreditati quale lavoratore dipendente.

**19**

**Qualche anno fa mio marito è deceduto. Aveva 30 anni di contributi all'Inps che mi hanno consentito di riscuotere la pensione indiretta. La mia situazione contributiva è divisa nel fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Inps, ho qualche contributo in gestione separata Inps come co.co.co. e alcuni anni come lavoratrice stagionale nel pubblico impiego. Mi sembra di capire che l'unica soluzione possibile sia quella di ricorrere alla totalizzazione ma rischio di perdere la reversibilità di mio marito?**

La risposta è negativa. In linea di diritto la pensione totalizzata è compatibile con quella indiretta ai superstiti poiché quest'ultima è erogata sulla base della contribuzione accreditata in favore del marito della nostra lettrice. Tuttavia si deve segnalare che, qualora il reddito complessivo dell'interessata dovesse superare, in un anno, tre volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, la percentuale di reversibilità (60%) potrebbe essere ridotta dal 25% al 50 per cento.

## ⇒ I RISCATTI

**20**

**Vorrei riscattare il periodo di astensione facoltativa dal lavoro**

**spettante con riferimento a un periodo in cui non ero occupata. Temo, però, di non avere il requisito contributivo, poiché ho lavorato in Italia solo 3 anni, mentre ne ho 4 in Francia. Posso presentare lo stesso la domanda?**

Questa problematica ha avuto recenti sviluppi in ambito comunitario. A decorrere dal 1° maggio 2010 il quinquennio contributivo necessario per procedere all'accredito e al riscatto dei periodi maturati fuori dal rapporto di lavoro e corrispondenti al congedo di maternità e al congedo parentale può essere raggiunto con il cumulo dei periodi assicurativi fatti valere in altro Stato comunitario, in Svizzera e nei Paesi Sc. In tal senso può consultare la circolare Inps 41 del 25 febbraio 2011.

**21**

**Ho fruito del congedo parentale, per due figli, nella misura massima consentita e pensavo di non aver subito danni ai fini pensionistici. Mi dicono invece che dovrei riscattare i periodi se voglio maturare un trattamento pari a quello a cui avrei avuto diritto lavorando: è vero?**

I periodi di congedo parentale, sia retribuiti al 30%, sia non retribuiti, sono coperti da contribuzione figurativa, però con un limite di accredito. Per questo periodo viene infatti attribuito come valore retributivo di riferimento il 200% del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, il che porta, di solito, a un accredito inferiore a quello che ci sarebbe stato lavorando.

L'interessato può integrare questo valore chiedendo di riscattare i periodi di congedo, versando i relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.

**22**

**Amministro una società a responsabilità limitata da prima che venisse istituita la gestione separata del lavoro autonomo e vorrei riscattare i periodi progressi. Quale sarà il costo dell'operazione?**

Fermo restando che possono essere riscattati al massimo 5 anni precedenti la data di entrata in vigore della legge 335/1995, per calcolare l'onere da riscatto si prende a base l'aliquota pensionistica di finanziamento della gestione separata vigente alla data della domanda e la si applica ai compensi percepiti nei periodi oggetto di riscatto ovvero, se la documentazione prodotta non consente la dimostrazione

dell'ammontare dei compensi, prendendo come riferimento il reddito minimo imponibile nella gestione dei commercianti, rivalutato applicando la variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati, a partire dall'anno successivo a quello della sua percezione.

**23**

**Qual è il periodo di riferimento per il riscatto della laurea?**

**È possibile riscattare il periodo previsto dalla legge per il conseguimento del diploma di laurea, sono invece esclusi i periodi di iscrizione "fuori corso".**

**Malgrado abbia già 29 anni non ho ancora trovato una occupazione, i miei genitori vorrebbero riscattare il periodo degli studi universitari per il conseguimento della laurea. Quale potrebbe essere il costo che dovranno sostenere?**

La facoltà di riscattare il periodo di laurea pur essendo inoccupati comporta un onere da riscatto dato dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria vigente nell'anno di presentazione della domanda. Ad esempio, per il 2012 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 14.930 euro. A questo importo va applicata l'aliquota del 33 per cento. Per riscattare il periodo di laurea come inoccupato, presentando domanda nel corso del 2012, si sarebbe dovuto pagare per ogni anno di corso un importo pari a 4.926,90 euro.

## € I SUPPLEMENTI DI PENSIONE

**24**

**Ho presentato domanda di supplemento in ritardo rispetto a quando raggiunto il diritto. Mi dicono che perdo i mesi dalla potenziale decorrenza.**

Il supplemento decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda. Se è stato raggiunto il diritto in un determinato mese e la domanda si presenta, ad esempio, tre mesi dopo, il supplemento decorrerà dal mese successivo alla presentazione e i mesi precedenti si

perdono.

**25**

**Ho continuato a lavorare dopo aver raggiunto la pensione da artigiano. Quando posso chiedere l'adeguamento della pensione?**

Il supplemento può essere chiesto dopo due anni dalla pensione se si è compiuta l'età per la pensione di vecchiaia, altrimenti dopo cinque dalla decorrenza della pensione.

**26**

**Ho la pensione integrata al trattamento minimo. Ho chiesto il supplemento per i contributi che avevo versato come commerciante prima della pensione. Mi è stato liquidato e la pensione non è aumentata; è giusto o c'è qualche errore?**

Il supplemento va ad aggiungersi alla pensione. Se la stessa è integrata al minimo e il supplemento è di basso importo, la pensione non cambia. Se ad esempio la pensione a calcolo è di 250 euro e il supplemento è di 50 euro, non si avrà nessun aumento, dato che sommando non si supera l'importo del trattamento minimo, circa 500 euro.

**27**

**Sono titolare di pensione da lavoro dipendente. Ho continuato a versare, dopo la pensione, dei contributi come collaboratore. Mi dicono che devo assettare l'età per la pensione supplementare.**

Sì, è vero. In questo caso non si ha diritto al supplemento ma a una pensione supplementare, dopo che si è compiuta l'età prevista per la pensione di vecchiaia nella gestione separata, dato che i contributi come collaboratore danno luogo alla pensione autonoma supplementare.

 **LAVORI USURANTI**

**28**

**Ho raggiunto i requisiti per ottenere la pensione con i benefici dei lavori usuranti. Quale sistema di calcolo si applica per la pensione?**

Il sistema di calcolo è quello che si applica a tutti i lavoratori in generale; di conseguenza non vi sono particolarità per i lavori usuranti. Ne deriva che avremo il sistema misto per coloro che hanno meno di 18 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1995, retributivo per coloro che hanno 18 anni di contributi alla data del 31

dicembre 1995 e contributivo per coloro che non hanno contribuzione alla data del 31 dicembre 1995. Si tenga conto che dal 1° gennaio 2012 si applica, da tale data, il sistema contributivo per tutti, anche per coloro che hanno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.

**29**

**Raggiungo i requisiti per la pensione da lavoro usurante, con la somma dei contributi da lavoro dipendente e autonomo. È vero che dovrò seguire le regole della pensione da lavoro autonomo?**

Nell'ipotesi in cui vengono raggiunti i requisiti contributivi con la somma dei contributi da dipendente e da lavoro autonomo, si dovrà raggiungere la quota prevista per i lavoratori autonomi.

**30**

**Ho presentato la domanda nel 2012 con un mese di ritardo rispetto al 1° marzo. Mi è stata liquidata in ritardo: è giusto tale comportamento dell'Inps?**

Se la domanda è stata presentata in ritardo, le norme prevedono il differimento del trattamento pensionistico. Nel caso in esame, essendo il ritardo di un mese, la pensione sarà stata differita di un mese rispetto alla decorrenza prevista.

**31**

**Dopo aver ottenuto la pensione da lavoro usurante, posso continuare a lavorare in un'attività da lavoro autonomo?**

Sicuramente. Non vi sono ostacoli allo svolgimento di un'attività da lavoro autonomo dopo il pensionamento da lavoro usurante.



**LE PENSIONI INDIRETTE**

**32**

**Mio marito è deceduto lo scorso novembre. Era dipendente pubblico e aveva circa 30 anni di contributi. Non abbiamo figli e io ho un lavoro part time. In che misura mi spetterà la pensione di reversibilità?**

La pensione indiretta le verrà erogata dal 1° dicembre 2012 nella misura del 60% di quella spettante a suo marito, sulla base della contribuzione accreditata. Per redditi fino a tre volte il trattamento minimo Inps (per l'anno 2012 pari a 18.265,65 euro) l'assegno non subirà alcuna decurtazione.

**33**

**Il mio ex marito mi corrisponde**

**mensilmente un assegno divorzile.**

**Nessuno dei due, dopo la fine del matrimonio, ne ha contratto uno nuovo. Tuttavia, convivo da diversi anni. Ciò può costituire ostacolo alla riscossione di una eventuale pensione di reversibilità?**

La risposta è negativa. Infatti le convivenze more uxorio non costituiscono una causa alla riscossione della quota di pensione reversibile. Tuttavia qualora la lettrice dovesse contrarre un nuovo matrimonio perderebbe il diritto all'assegno. Analoga sorte le spetterebbe se l'ex marito dovesse risposarsi. Infatti, in tal caso, per far valere i propri diritti dovrebbe rivolgersi al Tribunale per far sì che parte dell'assegno reversibile venga erogato dall'Inps anche alla lettrice in qualità di ex coniuge titolare di assegno divorzile. In caso contrario, l'Inps erogherà la prestazione solo al coniuge del secondo matrimonio.

**In caso di decesso di uno dei conviventi, il figlio minore, nato dalla coppia, avrà diritto a una parte della pensione spettante a uno dei due genitori in caso di premorienza?**


La risposta è positiva. Infatti, l'unico soggetto che non risulterebbe tutelato è l'altro genitore poiché non ha lo status di coniuge superstite e nell'ordinamento italiano i conviventi non godono della stessa tutela prevista per le coppie regolarmente sposate. Tuttavia, il figlio minore potrà riscuotere il 70% dell'importo spettante al genitore deceduto qualora non ci saranno altri soggetti che concorreranno alla prestazione.

**35**

**Il coniuge superstite ha sempre diritto a riscuotere l'assegno indiretto/reversibile o possono esserci dei casi in cui, in costanza di matrimonio, il superstite non abbia diritto ad alcuna prestazione?**

La risposta +è positiva alla prima domanda poiché anche nella ipotesi in cui il coniuge superstite dovesse risultare separato consensualmente, gli spetterebbe – al massimo – il 60% di quanto sarebbe stato erogato al coniuge deceduto. Qualora il reddito personale individuale del beneficiario dovesse risultare superiore a tre volte il trattamento minimo in pagamento presso l'Inps, allora l'assegno subirà della riduzioni proporzionali fino a raggiungere, nel caso di cinque volte il predetto trattamento minimo, il 50 per cento. In altri termini, l'importo minimo che verrà erogato non potrà essere inferiore al 30% di quello sarebbe spettato al dante causa. Anche il coniuge separato o divorziato, qualora titolare di assegno divorzile

ha diritto di riscuotere la parte di propria spettanza.



**Il caso** Pensioni troppo basse, costretti a espatriare

# Ora la Germania «esporta» anziani in fuga dalla crisi

## Verso gli ospizi dell'Europa dell'Est

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

**BERLINO** — Renate Apel, pensionata, settantaquattro anni, ha lavorato tutta la vita ad Amburgo, prima in uno di quegli stand dove si arrostitiscono salsicce e poi in una fabbrica di sigarette. Adesso, con il suo assegno mensile, non riesce più a tirare avanti. Per sopravvivere, bussa ogni settimana alla porta della Hamburger Tafel, una «banca del cibo» che distribuisce alimenti recuperati nei supermercati e ristoranti. «Non posso nemmeno fare visita a mia figlia che vive a nord di Hannover. Essere poveri fa sentire anche più soli», ha detto a *Der Spiegel*, che ha raccontato recentemente il suo caso simbolo. Ma il suo è un problema di tanti, destinati a diventare ancora di più. Secondo i dati del ministero del Lavoro e degli Affari sociali, guidato dalla cristiano-democratica Ursula von der Leyen, saranno infatti centinaia di migliaia i tede-

schi che dopo aver lavorato trentacinque anni percependo un salario lordo di 2.500 euro riceveranno una pensione di circa 688 euro, ritenuta inferiore ai livelli minimi di sussistenza. E a essere colpiti da un drastico abbassamento del livello di vita saranno tutti i cittadini, non solo casalinghe, lavoratori part-time e coloro che hanno gli stipendi più bassi, come ha chiaramente indicato Ursula von der Leyen attirandosi le critiche di molti colleghi di governo.

Queste cifre si riferiscono a proiezioni sul 2030, ma il problema della povertà nella fascia più anziana della popolazione è un'emergenza tra le più discusse già oggi in Germania. Per sua fortuna, Renate Apel sta bene. Ma tanti suoi coetanei, in cattive condizioni di salute, sono costretti a trasferirsi all'estero, dove l'assistenza alle persone che ne hanno bisogno è meno costosa. È un nuovo esodo, di cui ha parlato per primo il quotidiano popula-

re *Bild*, che ha smesso di descrivere la vita spensierata dei pensionati tedeschi che scelgono paesi esteri dove il tempo è più buono e la vita è meno cara per parlare invece dei tanti «profughi della salute» che vengono curati lontano dalla loro patria.

Stando alle cifre che sono state sottoposte all'attenzione dell'opinione pubblica dall'associazione di assistenza Sozialverband Deutschland (Vdk), oltre 10.000 pensionati tedeschi vivono in case di riposo ungheresi, ceche, slovacche. Altri anziani vengono assistiti e ricoverati anche in Ucraina, Grecia, Turchia e perfino in Thailandia, dove il potere di acquisto è superiore del settanta per cento. E si tratta di un fenomeno che aumenterà al ritmo del 5 per cento ogni anno, perché attualmente sono già circa 400.000 i tedeschi che non possono sostenere i costi di una struttura di accoglienza e di cura nel loro Paese. È stato calcolato che la spesa per un posto

letto in un ospizio o in una casa di riposo tedesca varia dai 2.500 ai 3.400 euro mensili, e poco più della metà di questa cifra può venire coperta da un contributo della previdenza sociale. Al problema dei costi si aggiunge quello della scarsità di mano d'opera qualificata: se la tendenza non verrà invertita si prevede infatti che nel 2030 mancheranno quasi 500.000 lavoratori in questo tipo di strutture che già adesso di affidano a personale proveniente dall'estero.

Il governo sta tentando di correre ai ripari, ma i problemi da affrontare sono tanti e gli strumenti per risolverli sono diversi. Certo, non ci si può affidare al misterioso benefattore di Braunschweig, la città della Bassa Sassonia dove buste piene di contanti sono state fatte arrivare per qualche tempo, nei primi mesi di quest'anno, a strutture di assistenza, chiese, organizzazioni umanitarie. Anche lui è andato in pensione.


**Paolo Lepri**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Un Paese che invecchia

## L'ESODO

Anziani tedeschi che vivono in case di cura all'estero



**400.000**


Il tedeschi che non possono pagarsi una casa di cura

**2.900-3.400 €**

La retta mensile media di una casa di cura in Germania

## COME CAMBIA LA POPOLAZIONE

La composizione della società tedesca in base all'età. Rispetto al 1956, si è molto assottigliata la base dei giovani, mentre cresce (e crescerà) la quota degli anziani. Ecco le proiezioni ufficiali



Fonte: M. Messerschmidt, Berlin Institut für Bevölkerung und Entwicklung  
CORRIERE DELLA SERA

Pensioni troppo basse per permettersi assistenza in patria. E a migliaia emigrano

# Berlino ora esporta anche gli anziani

di PAOLO LEPRI

**I**l problema della povertà degli anziani è un'emergenza tra le più discusse in Germania. Oltre 10.000 pensionati sono già stati costretti a trasferirsi all'estero, dove l'assistenza è meno costosa, in case di riposo ungheresi e ceche, altri vengono ricoverati in Ucraina, Grecia, Turchia e perfino in Thailandia. Pensioni troppo basse, costo delle case di riposo in aumento e scarsità di mano d'opera qualificata sono alle basi di un nuovo esodo.

A PAGINA 15

**IL PUNTO**

# Il problema degli esodati non è risolto, ma solo rimosso

**U**n fantasma a leggia sull'agenda

**DI SERGIO LUCIANO**

Monti e sulla gestione della finanza pubblica da parte di chiunque prenderà il testimone dell'attuale governo il prossimo 24 febbraio: il fantasma degli esodati. Poiché non se ne parla più, il problema sembra risolto. Ma è una patata bollente che cova sotto la cenere. Per il consueto, italiano, deficit di memoria, si ritiene che quando un'emergenza è stata risolta, lo è anche il problema di fondo dal quale era nata, e tutti fanno finta di niente. Ma il problema è là, irrisolto. Com'è facilmente rinvenibile negli atti della Commissione lavoro della camera, il calcolo consolidato dei fondi pubblici necessari per gestire nei prossimi dieci anni il problema di tutti gli esodati previsti a oggi nel sistema pubblico e privato conduce alla cifra-monstre di 20 miliardi di euro da finanziare. A onore del merito, lavorando alla grande nelle pieghe della Legge di stabilità e della stessa riforma Fornero, gli esperti del ministero aiutati dalle poche teste d'uovo del parlamento, primo fra tutti Giuliano Cazzola, ne hanno trovati a cavallo dell'estate ben 9,3, quasi la metà. E poi si sono fermati, anche perché nel frattempo il quadro politico iniziava ad avvitarci. Dei famosi 350 mila esodati stimati dall'Inps (una cifra analitica

che tanto fece arrabbiare la Fornero) ne sono stati in questo modo «protetti» poco meno della metà: e gli altri? Nell'agenda Monti, a pagina 16, si trova un garbato riferimento agli incentivi da introdurre per il lavoro degli over 55, che è pur sempre un modo per gestire il problema: trattenendo al lavoro, cioè, magari in nuove mansioni, quelli che avevano programmato di andarsene. Ma una soluzione del genere è verosimile nel quadro di una ripresa occupazionale che l'agenda si limita ad auspicare, tenta di programmare, ma non può certo garantire. Ma è del resto sull'intero tema previdenziale che il

*Servirebbe il doppio dei fondi disponibili*

documento programmatico del premier uscente è evasivo. Afferma, ad esempio, un ossimoro: che cioè «la riforma delle pensioni ha dato al Paese il sistema più sostenibile e avanzato in Europa», salvo affermare poche righe dopo che «a ormai quasi vent'anni dalla loro introduzione i fondi pensione integrativi non sono decollati. Va quindi dato un nuovo impulso alla previdenza complementare favorendone anche la crescita dimensionale con incentivi ai processi di fusione tra i fondi». Ma si sa: senza pensioni integrative, ciò che resta di quelle pubbliche è da fame. E che sostenibilità sarebbe mai questa, professor Monti?

—© Riproduzione riservata—



Dal 1° gennaio i depositi di valori mobiliari oltre i 22.800 euro pagano lo 0,15%

# Bollo titoli omnnicomprensivo

## Esenti fondi pensione, polizze sanitarie e lingotti

DI GIUSEPPE DI VITTORIO

**D**al bollo sul conto titoli a quello sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari e senza nessun tetto massimo. La nuova denominazione dell'imposta sulle attività finanziarie è già un indice delle intenzioni del legislatore di andare a tassare quante più forme di risparmio mobiliare possibile. La rivisitazione è stata operata più volte con interventi che sono iniziati nell'estate del 2011 e conclusi con la legge di Stabilità 2012. Un'imposta che è diventata dunque omnnicomprensiva e che lascia fuori dall'ambito applicativo pochi strumenti e prodotti. La base imponibile colpisce, infatti, tutte le attività finanziarie, intese come impiego della ricchezza con tre sole eccezioni: i fondi pensione, le polizze assicurative con finalità di copertura di rischi sanitari e i buoni fruttiferi postali sotto i 5 mila euro. E se esente potrebbe sembrare tutto ciò che è liquidità, come conti correnti e libretti di risparmio, al contrario questi ultimi strumenti sono colpiti da un'altra imposta fissa, quella del bollo sui conti correnti (si vede *ItaliaOggi* di ieri).

Un risparmiato illustre dalla scure fiscale è invece l'investimento in oro, rigorosamente, però, nella sua forma fisica in lingotti o monete.

**La base imponibile risulta notevolmente allargata rispetto alle sue precedenti versioni.** Fino alla prima parte del 2011 operava un'imposta di bollo ma che valeva solo sulle attività finanziarie rappresentate da titoli (azioni, obbligazioni, titoli di stato ecc.). Nel 2012 per volere del governo Monti l'imposta è stata completamente rivisitata, e, per la prima volta, sono diventate oggetto di tassazione le quote di fondi comuni di investimento, le polizze assicurative, le gestioni patrimoniali e più in generale tutti i prodotti riconducibili al risparmio gestito. Dentro perfino, in modo molto esplicito, ci sono anche i conti depositi. La base imponibile viene calcolata tenendo conto dei valori di mercato delle singole attività finanziarie; in assenza cioè che conta è il valore nominale o quello rimborsato. Solo se non si riuscisse a risalire a nessuno dei valori in questione ha rilevanza il costo di

acquisto.

**L'aliquota.** Quanto alla tariffa, dal 2013, l'aliquota dell'imposta sui prodotti finanziari (il vecchio bollo sul conto titoli) partirà da un minimo di 34,20 euro per un portafoglio entro il valore di 22.800 euro. Oltre quella somma sarà pari allo 0,15% su base annuale senza tetto massimo. Nel 2012 il legislatore per attenuare gli effetti della prima applicazione aveva introdotto un tetto massimo pari 1.200 euro e un'aliquota dello 0,10%. Il minimo era sempre operativo. Il tetto massimo, per la verità, è tornato con l'approvazione della legge di stabilità nei giorni scorsi. Coinvolti però sono tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche, quindi società e fondazioni. Loro dovranno pagare dal 2013 per gli anni a venire fino a un massimo di 4.500 euro.

**Elusione bloccata.** L'introduzione di una tassa sulle attività finanziarie detenute all'estero analoga come architettura all'imposta di bollo sui prodotti finanziari di fatto impedisce qualsiasi forma elusiva del tributo. L'apertura di conti titoli all'estero è quindi praticamente inutile per sviare l'imposta. Le norme antielusive non finiscono qui, ce ne sarebbe un'altra ancora più stringente che tende a colpire coloro che azzerano i conti alla fine del periodo di rendicontazione. Prima di indicare il dispositivo è utile ricordare che l'obbligo impositivo sorge con l'invio dell'estratto conto relativo alla movimentazione e alla valorizzazione delle attività finanziarie. L'intermediario finanziario è tenuto all'invio al cliente con qualsiasi forma anche mail almeno una volta l'anno. Il decreto del ministero dell'economia sulla materie di accompagnamento al decreto che istituiva l'imposta ha stabilito che se il contribuente alla fine del periodo di rendicontazione si ritrova senza attività finanziarie non è detto che non paghi l'imposta. Il sostituto di imposta (banca, sim, compagnia assicurativa) dovrà verificare che

il conto non è stato movimentato, che il dossier era vuoto all'inizio alla fine e durante tutto il periodo di rendicontazione. Così non rileva il saldo a zero alla fine dell'anno, del trimestre o del mese se durante il periodo precedente si è venduto attività finanziarie.

—© Riproduzione riservata—

**La base imponibile viene calcolata tenendo conto dei valori di mercato delle singole attività finanziarie**



**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO**

**PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/11/2011 al 31/10/2012**

*I valori sotto riportati sono espressi in EURO*

FONDO FORIV			FONDO FOREVER			FONDO FOREVER PROGETTO PREVIDENZA		
CODICE IMPRESA: 183			CODICE IMPRESA: 183			CODICE IMPRESA: 183		
CODICE GESTIONE: 005			CODICE GESTIONE: 008			CODICE GESTIONE: 009		
Categoria di attività	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2012)	Alta chiusura del periodo di osservazione preced. (31/10/2011)	Categoria di attività	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2012)	Alta chiusura del periodo di osservazione preced. (31/10/2011)	Categoria di attività	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2012)	Alta chiusura del periodo di osservazione preced. (31/10/2011)
	(Importi da libro mastro <sup>1</sup> )	(Importi da libro mastro <sup>1</sup> )		(Importi da libro mastro <sup>1</sup> )	(Importi da libro mastro <sup>1</sup> )		(Importi da libro mastro <sup>1</sup> )	(Importi da libro mastro <sup>1</sup> )
100 Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	341.946.481	352.497.930	100 Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	528.387.005	593.045.853	100 Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	1.922.320	-
101 BTP	215.209.989	181.196.460	101 BTP	221.768.556	251.923.889	101 BTP	1.922.320	-
102 CCT	59.727.419	99.335.676	102 CCT	65.899.170	58.929.575	102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.245.768	5.923.702	103 Altri titoli di Stato emessi in euro	66.337.633	91.311.787	103 Altri titoli di Stato emessi in euro	-	-
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-	104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-	104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	61.489.790	56.052.092	105 Obbligazioni quotate in euro	138.996.646	175.395.602	105 Obbligazioni quotate in euro	-	-
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-	106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-	106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	4.273.515	9.590.000	107 Obbligazioni non quotate in euro	15.485.000	15.485.000	107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-	108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-	108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito di cui:	-	-	150 Altre tipologie di titoli di debito di cui:	-	-	150 Altre tipologie di titoli di debito di cui:	-	-
<b>200 Titoli di capitale:</b>	-	-	<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>17.770.691</b>	<b>15.193.155</b>	<b>200 Titoli di capitale:</b>	-	-
201 Azioni quotate in euro	-	-	201 Azioni quotate in euro	16.434.863	15.193.155	201 Azioni quotate in euro	-	-
202 Azioni non quotate in euro	-	-	202 Azioni non quotate in euro	-	-	202 Azioni non quotate in euro	-	-
203 Azioni quotate in valuta	-	-	203 Azioni quotate in valuta	1.335.828	-	203 Azioni quotate in valuta	-	-
204 Azioni non quotate in valuta	-	-	204 Azioni non quotate in valuta	-	-	204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale di cui:	-	-	250 Altre tipologie di titoli di capitale di cui:	-	-	250 Altre tipologie di titoli di capitale di cui:	-	-
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	-	-	<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>49.401.753</b>	<b>5.635.725</b>	<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	-	-
301 Immobili	-	-	301 Immobili	-	-	301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-	302 Prestiti	-	-	302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	-	-	303 Quote di OICR	6.901.851	5.635.725	303 Quote di OICR	-	-
304 Strumenti derivati	-	-	304 Strumenti derivati	-	-	304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	-	-	305 Liquidità	42.499.902	-	305 Liquidità	-	-
350 Altre tipologie di attività di cui:	-	-	350 Altre tipologie di attività di cui:	-	-	350 Altre tipologie di attività di cui:	-	-
351 Pronti c/ termine	-	-	351 Pronti c/ termine	-	-	351 Pronti c/ termine	-	-
353 Retrocessione di commissioni	-	-	353 Retrocessione di commissioni	-	-	353 Retrocessione di commissioni	-	-
<b>400 Passività patrimoniali:</b>	-	-	<b>400 Passività patrimoniali:</b>	-	-	<b>400 Passività patrimoniali:</b>	-	-
401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-	401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-	401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-	402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-	402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>341.946.481</b>	<b>352.497.930</b>	<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>595.339.449</b>	<b>613.874.733</b>	<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>1.922.320</b>	<b>-</b>

<sup>1</sup> al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro.

	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2012)	Alta chiusura del periodo di osservazione preced. (31/10/2011)		Alta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2012)	Alta chiusura del periodo di osservazione preced. (31/10/2011)		Alta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2012)	Alta chiusura del periodo di osservazione preced. (31/10/2011)
Riserve matematiche	341.224.295	353.131.476	Riserve matematiche	587.657.700	602.394.274	Riserve matematiche	1.144.752	-
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	-	-	Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	-	-	Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	-	-
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	-	-	Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	-	-	Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	-	-
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	-	-	Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	-	-	Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	-	-

[www.gruppoltas.it](http://www.gruppoltas.it)

**ITAS VITA S.p.A.**

Direzione e coordinamento di ITAS Mutua - Via Mantova, 67 - 38122 Trento - Italia  
 Tel 0461.891711 - Fax 0461.891930 - [gruppoltas.it](http://gruppoltas.it) - [itas.direzione@gruppoltas.it](mailto:itas.direzione@gruppoltas.it)  
 Capitale sociale euro 24.138.015 i.v. - P. Iva 00367690229 - C.F./Registro Imprese di Trento n° 02593460583  
 Impresa autorizzata all'esercizio della assicurazione vita con D.M. n.6405 del 11.12.1968 - (G.U. n° 5 del 8.1.1969)  
 Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 - ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00035



**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO**

**PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/11/2011 al 31/10/2012**

*I valori sotto riportati sono espressi in EURO*

FONDO FORIV			FONDO FOREVER			FONDO FOREVER PROGETTO PREVIDENZA		
CODICE IMPRESA: 183	CODICE GESTIONE: 005	Importi	CODICE IMPRESA: 183	CODICE GESTIONE: 008	Importi	CODICE IMPRESA: 183	CODICE GESTIONE: 009	Importi
<b>Proventi ed oneri distinti per categoria di attività</b>			<b>Proventi ed oneri distinti per categoria di attività</b>			<b>Proventi ed oneri distinti per categoria di attività</b>		
100 Proventi da investimenti	A	13.530.541	100 Proventi da investimenti	A	21.753.708	100 Proventi da investimenti	A	41.140
101 Interessi su titoli di Stato in euro		10.979.204	101 Interessi su titoli di Stato in euro		13.346.115	101 Interessi su titoli di Stato in euro		41.140
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-	102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-	102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		2.499.926	103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		6.546.644	103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		-
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-	104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-	104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105 Dividendi su azioni in euro		-	105 Dividendi su azioni in euro		541.457	105 Dividendi su azioni in euro		-
106 Dividendi su azioni in valuta		-	106 Dividendi su azioni in valuta		39.499	106 Dividendi su azioni in valuta		-
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-	107 Redditi degli investimenti immobiliari		-	107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi di cui:		51.411	150 Altre tipologie di proventi di cui:		1.279.993	150 Altre tipologie di proventi di cui:		-
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		51.411	151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		1.279.993	151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		-
200 Utili/perdite da realtzi	B	2.386.051	200 Utili/perdite da realtzi	B	3.108.860	200 Utili/perdite da realtzi	B	13.047
201 Titoli di Stato in euro		2.407.642	201 Titoli di Stato in euro		2.614.671	201 Titoli di Stato in euro		13.047
202 Titoli di Stato in valuta		-	202 Titoli di Stato in valuta		-	202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-31.591	203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-125.782	203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		10.000	204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-	204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		-	205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		-	205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		-
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-	206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-	206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
207 Titoli azionari quotati in euro		-	207 Titoli azionari quotati in euro		411.228	207 Titoli azionari quotati in euro		-
208 Titoli azionari non quotati in euro		-	208 Titoli azionari non quotati in euro		-	208 Titoli azionari non quotati in euro		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		-	209 Titoli azionari in valuta quotati		159.399	209 Titoli azionari in valuta quotati		-
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-	210 Titoli azionari in valuta non quotati		-	210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-	211 Immobili		-	211 Immobili		-
212 Cambi		-	212 Cambi		31.325	212 Cambi		-
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		-	250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		18.018	250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		-
251 Utili/Perdite su altre attività finanziarie		-	251 Utili/Perdite su altre attività finanziarie		18.018	251 Utili/Perdite su altre attività finanziarie		-
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-	300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-	300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	15.916.592	400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	24.862.568	400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	54.188
500 Spese di revisione contabile	D	5.734	500 Spese di revisione contabile	D	5.734	500 Spese di revisione contabile	D	-
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	6	600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	36.000	600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	-
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	15.910.851	700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	24.820.834	700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	54.188
800 Giacenza media delle attività investite		345.956.238	800 Giacenza media delle attività investite		597.382.394	800 Giacenza media delle attività investite		738.492
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		4,60	Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		4,15	Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		7,34
<b>Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione * tasso realizzato *</b>			<b>Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione * tasso realizzato *</b>			<b>Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione * tasso realizzato *</b>		
da 01/12/2010 a 30/11/2011		3,50%	da 01/12/2010 a 30/11/2011		3,74%	da 01/12/2010 a 30/11/2011		-
da 01/01/2011 a 31/12/2011		3,56%	da 01/01/2011 a 31/12/2011		3,78%	da 01/01/2011 a 31/12/2011		-
da 01/02/2011 a 31/01/2011		3,61%	da 01/02/2011 a 31/01/2011		3,80%	da 01/02/2011 a 31/01/2011		-
da 01/03/2011 a 29/02/2011		3,69%	da 01/03/2011 a 29/02/2011		3,84%	da 01/03/2011 a 29/02/2011		-
da 01/04/2011 a 31/03/2011		3,86%	da 01/04/2011 a 31/03/2011		3,98%	da 01/04/2011 a 31/03/2011		-
da 01/05/2011 a 30/04/2011		3,90%	da 01/05/2011 a 30/04/2011		4,02%	da 01/05/2011 a 30/04/2011		-
da 01/06/2011 a 31/05/2011		3,97%	da 01/06/2011 a 31/05/2011		4,02%	da 01/06/2011 a 31/05/2011		-
da 01/07/2011 a 30/06/2011		4,01%	da 01/07/2011 a 30/06/2011		4,10%	da 01/07/2011 a 30/06/2011		-
da 01/08/2011 a 31/07/2011		4,11%	da 01/08/2011 a 31/07/2011		4,10%	da 01/08/2011 a 31/07/2011		-
da 01/09/2011 a 31/08/2011		4,14%	da 01/09/2011 a 31/08/2011		4,06%	da 01/09/2011 a 31/08/2011		-
da 01/10/2011 a 30/09/2011		4,17%	da 01/10/2011 a 30/09/2011		4,19%	da 01/10/2011 a 30/09/2011		-
da 01/11/2011 a 31/10/2011		4,60%	da 01/11/2011 a 31/10/2011		4,15%	da 01/11/2011 a 31/10/2011		-

\* Da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Reg. Isvap n. 38 del 3 giugno 2011  
 Redatto il 13 dicembre 2012

Il risultato è stato certificato dalla Società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.

[www.gruppoltas.it](http://www.gruppoltas.it)

## I requisiti per i lavoratori notturni

### LA PENSIONE 2013 DEGLI USURATI

Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
Età	Quota	Età	Quota
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavoratori faticosi e pesanti</li> <li>• Lavoratori notturni (per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78)</li> <li>• Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all'intero anno lavorativo</li> </ul>			
61 anni e 3 mesi	97 e 3 mesi	62 anni e 3 mesi	98 e 3 mesi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavoratori notturni per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77</li> </ul>			
62 anni e 3 mesi	98 e 3 mesi	63 anni e 3 mesi	99 e 3 mesi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavoratori notturni per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71</li> </ul>			
63 anni e 3 mesi	99 e 3 mesi	63 anni e 3 mesi	99 e 3 mesi

Dovrà aspettare tre mesi in più, prima di andare in pensione, anche chi ha svolto lavorazioni o attività cosiddette usuranti. Infatti, anche a questa categoria di lavoratori, che gode di un regime di favore che prevede un anticipo del pensionamento, si applica la speranza di vita al debutto ufficiale.

Due le categorie di lavoratori interessati:

a) la prima categoria dei lavori faticosi e pesanti = lavoratori addetti alle mansioni particolarmente usuranti (lavori in galleria, cava o miniera; lavori in cassoni ad aria compressa; lavori svolti dai palombari; lavori ad alte temperature; lavori del vetro cavo; mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio; lavori espletati in spazi ristretti con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare nelle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale; mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini,

pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; lavori di asportazione dell'amianto); lavoratori addetti alla cosiddetta linea catena; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;

b) la seconda categoria dei lavoratori notturni.

Le predette attività usuranti sono generalmente svolte da lavoratori dipendenti; tuttavia, la domanda di prepensionamento può essere presentata anche da soggetti che (hanno svolto tali lavori e che) raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni dei lavoratori autonomi. In tal caso, per la riduzione del requisito di età e delle quote relative alla pensione di anzianità occorre fare riferimento ai requisiti per la pensione dei lavoratori autonomi. I rispettivi requisiti di pensionamento per l'anno 2013 sono indicati in tabella.

*Daniele Cirioli*



LE NUOVE PENSIONI/ Ancora operativa per un triennio la via d'uscita della riforma Maroni

# Il contributivo salva le donne

## Fino al 2015 uscita anticipata a 57 anni e tre mesi

DI DANIELE CIRIOLI

**D**onne in pensione a 57 anni e tre mesi dal prossimo anno. Operando per il calcolo contributivo della pensione, infatti, le lavoratrici (classe 1956) potranno anticipare l'uscita dal lavoro in presenza di 35 anni (almeno) di contributi. Con il 1° gennaio prenderà il via l'ultimo triennio di operatività della via d'uscita prevista dalla riforma Maroni che consente alle donne di andare in pensione all'età di 57 anni e tre mesi se dipendenti, ovvero di 58 anni e tre mesi se autonome.

**Donne, uscita anticipata.** La riforma Maroni delle pensioni (legge n. 243/2004) aveva previsto, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015, che le lavoratrici in possesso di almeno 35 anni di contributi e un'età di 57 anni, se dipendenti, ovvero di 58, se autonome, potevano accedere alla pensione di anzianità, a condizione di scegliere di averla liquidata con il sistema contributivo. Tale opportunità è sopravvissuta alla

riforma Fornero, per cui ancora oggi e fino al 31 dicembre 2015 le lavoratrici possono optare per la liquidazione della (vecchia) pensione di anzianità, in base ai predetti requisiti aumentati della speranza di vita di tre mesi e a condizione di avere la pensione calcolata con il sistema contributivo. L'opzione è possibile a patto che la decorrenza della pensione si collochi entro il 31 dicembre 2015, tenendo cioè conto delle finestre che in questo caso continuano ad applicarsi. L'opzione risulta sicuramente meno vantaggiosa del retributivo, e può comportare una perdita in termini di pensione stimabile attorno al 20-25%. Però se una volta, quando l'età per la pensione della vecchiaia era fissata a 60 anni, si poteva essere d'accordo che non valeva la pena accettare la riduzione dell'assegno di pensione per anticipare un paio d'anni il ritiro dall'attività, ora, con l'età salita a 62 anni e 3 mesi (e continuerà a salire), la possibilità di lasciare a 57 anni e

3 mesi d'età (58 anni e 3 mesi le autonome) va valutata con maggiore attenzione.

**Salvo chi ha maturato la pensione entro il 2011.** Occorre ricordare, inoltre, che le novità sulle pensioni non toccano i lavoratori che hanno maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente a tale data (cioè in base alle regole previgenti alla manovra Fornero). Questi lavoratori, infatti, conseguono il diritto alla pensione secondo la vecchia normativa e possono chiedere all'ente previdenziale cui appartengono (Inps, Inpdap ecc.) la certificazione di tale diritto.

**La totalizzazione retributiva.** Da ricorda, infine, che la legge di Stabilità ha inventato la totalizzazione retributiva. Con la novità interessante dell'estensione generalizzata a tutti i lavoratori, inclusi quelli della gestione separata (co.co.co. ecc.), l'in-

venzione cerca di mettere riparo alle vicissitudini di circa 610 mila lavoratori che hanno perso il precedente treno della ricongiunzione contributiva. Questa nuova totalizzazione retributiva dà diritto alla pensione di vecchiaia, in base ai requisiti della riforma Fornero (si veda tabella in altra pagina con i requisiti per l'anno 2013), in più quote di pensioni, tutte calcolate con il sistema retributivo, da parte dei diversi istituti di previdenza presso i quali sono stati versati i contributi. La nuova totalizzazione fa conservare il diritto al calcolo retributivo della pensione, tuttavia, il calcolo avverrà per quote differenti, da parte dei singoli enti di previdenza, «sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento». Il che significa, per esempio, che potrà capitare che una quota di pensione venga calcolata con riferimento a stipendi incassati molti anni prima (quindi d'importo più bassi), a differenza della vecchia ricongiunzione in base alla quale tutta la pensione era calcolata sulla media delle retribuzioni degli ultimi anni.

—© Riproduzione riservata—



Nel 2013 potranno andare in pensione a 57 anni e tre mesi, ma con un assegno ridotto del 20/25%

# *Il contributivo salva le donne*

Donne in pensione a 57 anni e tre mesi dal prossimo anno. Optando per il calcolo contributivo della pensione, infatti, le lavoratrici (classe 1956) potranno anticipare l'uscita dal lavoro in presenza di 35 anni (almeno) di contributi. Con il 1° gennaio prenderà il via l'ultimo triennio di operatività della via d'uscita prevista dalla riforma Maroni.

*Cirioli a pagina 32*

LE NUOVE PENSIONI/ Dal 1° gennaio 2013 in vigore le regole della riforma Fornero

# Al debutto la speranza di vita

*Ai requisiti anagrafici si sommano per tutti tre mesi in più*

DI DANIELE CIRIOLI

**P**ensione sempre più lontana. Tre mesi almeno per tutti, da Capodanno, e senza contare il passo in avanti già preventivato dalla riforma Fornero. I tre mesi sono l'effetto della cosiddetta speranza di vita che il prossimo 1° gennaio farà debutto (è la prima volta) sulla scena pensionistica. Vediamo, dunque, come si potrà andare in pensione nel 2013 tenendo conto che i requisiti (in sintesi riprodotti in tabella) si differenziano in base al regime contributivo cui si appartiene: quello retributivo/misto (chi possiede un'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995) e quello contributivo (chi non possiede un'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995).

**Da quattro a due pensioni.** Fino all'anno scorso si era abituati a ragionare sulle pensioni avendo in mente quattro possibilità: la pensione di vecchiaia retributiva, la pensione di vecchiaia contributiva, la pensione di anzianità con le quote e la pensione di anzianità con il massimo di lavoro (i famosi 40 anni). Dal 1° gennaio 2012 sono scomparse queste pensioni, sostituite da due prestazioni: la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata.

**Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.** Nel 2013 hanno diritto alla pensione di vecchiaia con almeno 20 anni di contributi e un'età di:

- a) 62 anni e 3 mesi per le lavoratrici dipendenti;
- b) 63 anni e 9 mesi per le lavoratrici autonome e le lavoratrici iscritte alla gestione separata;
- c) 66 anni e 3 mesi per i

lavoratori dipendenti, le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, i lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla gestione separata.

Attenzione; per il requisito contributivo (20 anni) si valuta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata.

Nel 2013 hanno diritto alla pensione anticipata con le seguenti anzianità contributive:

- uomini = 42 anni e 5 mesi (pari a 2205 settimane);
- donne = 41 anni e 5 mesi (pari a 2153 settimane).

Per raggiungere i requisiti si valuta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata. In tal caso opera un meccanismo punitivo (si veda avanti) per chi va in pensione prima dei 62 anni.

**Lavoratori senza anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.** Nel 2013 hanno due vie per il diritto alla pensione di vecchiaia. La prima: almeno 20 anni di contributi e un'età di:

- a) 62 anni e 3 mesi per le lavoratrici dipendenti;
- b) 63 anni e 9 mesi per le lavoratrici autonome e le lavoratrici iscritte alla gestione separata;
- c) 66 anni e 3 mesi per i

lavoratori dipendenti, le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, i lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla gestione separata;

a condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale, ossia a euro 644,11 mensili. Per l'anzianità contributiva (20 anni) si tiene conto di tutti i contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo. Inoltre, sono riconosciuti alcuni periodi di accredito figurativo (si veda tabella).

La seconda via: hanno diritto alla pensione di vecchiaia a 70 anni e 3 mesi di età con almeno 5 anni di contributi «effettivi», a prescindere dall'importo della pensione. Attenzione; per i 5 anni di contributi è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), non anche quella figurativa.

Nel 2013 hanno due vie per il diritto alla pensione anticipata. La prima: in presenza delle seguenti anzianità contributive:

- uomini = 42 anni e 5 mesi (pari a 2205 settimane);
- donne = 41 anni e 5 mesi (pari a 2153 settimane).

Si valuta tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata, con esclusione dei contributi volontari. I contributi da lavoro versati precedentemente ai 18 anni di età vengono moltiplicati per 1,5 (valgono cioè una volta e mezzo). Inoltre, non opera il meccanismo punitivo (si veda avanti) per chi va in pensione prima dei 62 anni. **La seconda via: hanno diritto alla pensione anticipata all'età di 63 anni e 3 mesi, con almeno 20 anni di contributi «effettivi» (obbligatori, volontari, da riscatto, con esclusione di quelli figurativi), a condizione che la pensione mensile risulti non inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale, ossia a 1.202,35 euro mensili.**

**Il meccanismo punitivo.** Colpisce, in alcuni casi, chi va in pensione prima dei 62 anni d'età. Funziona così: sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011 (quota calcolata con il sistema retributivo) si applica la riduzione dell'1% per ogni anno di anticipo nell'accesso alla

pensione rispetto ai 62 anni; tale percentuale è elevata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età di pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi. La penalizzazione non si applica a chi matura il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017, qualora l'anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria (maternità), obblighi di leva, infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria.

**La decorrenza della pensione.** Già da quest'anno chi matura i requisiti per la pensione, di vecchiaia e/o anticipata, non deve più attendere le cosiddette finestre. Infatti:

a) la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il lavoratore compie l'età pensionabile; ovvero, nel caso in cui a tale data non risulti soddisfatto il requisito contributivo, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il predetto requisito contributivo viene raggiunto; ovvero, su richiesta dell'interessato, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda;

b) la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

**Cessazione del rapporto di dipendente.** Ultima precisazione vale per tutte le pensioni, sia vecchiaia che anticipata. Per conseguirla è richiesta sempre la cessazione del rapporto di lavoro dipendente (subordinato).

—© Riproduzione riservata—

## LA PENSIONE NEL 2013

### Soggetti CON anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

• Pensione di vecchiaia		
Tipologia lavoratori	Età	Contributi
Dipendenti privato (donne)	62 anni e 3 mesi	Almeno 20 anni (1)
Dipendenti privato (uomini)	66 anni e 3 mesi	
Dipendenti pubblici (uomini e donne)	66 anni e 3 mesi	
Autonome e gestione separata (donne)	63 anni e 9 mesi	
Autonomi e gestione separata (uomini)	66 anni e 3 mesi	

• Pensione anticipata		
Uomini	42 anni e 5 mesi (pari a 2.205 settimane) (1) (2)	
Donne	41 anni e 5 mesi (pari a 2.153 settimane) (1) (2)	

### Soggetti SENZA anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

• Pensione di vecchiaia		
Dipendenti privato (donne)	62 anni e 3 mesi	Almeno 20 anni (3) (4)
Dipendenti privato (uomini)	66 anni e 3 mesi	
Dipendenti pubblici (uomini e donne)	66 anni e 3 mesi	
Autonome e gestione separata (donne)	63 anni e 9 mesi	
Autonomi e gestione separata (uomini)	66 anni e 3 mesi	Almeno 5 anni (5) (6)
Tutti	70 anni e 3 mesi	

• Pensione anticipata		
Prima (di due) chance: requisito unico contributivo		
Uomini	42 anni e 5 mesi (pari a 2.205 settimane) (7) (8) (9)	
Donne	41 anni e 5 mesi (pari a 2.153 settimane) (7) (8) (9)	

Seconda (di due) chance: doppio requisito, età e contributi		
Tutti (uomini e donne)	Età = 63 anni e 3 mesi; Contributi = 20 anni (10) (11)	

- 1) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata
- 2) La pensione è soggetta a penalizzazione se conseguita prima dei 62 anni di età
- 3) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata. Inoltre, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:
  - a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di 170 giorni per ciascun figlio;
  - b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni dell'articolo 3 della legge n. 104/1992, per la durata di 25 giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di 24 mesi.
- 4) A condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore a 644,11 euro mensili (1,5 volte l'importo dell'assegno sociale dell'anno 2012 che è pari euro 429,41 mensili). L'importo va rivalutato
- 5) Solo contribuzione «effettiva»: è utile, pertanto, solamente la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo
- 6) Senza condizione sull'importo della pensione
- 7) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata, con esclusione dei contributi volontari
- 8) I contributi da lavoro precedenti ai 18 anni di età sono moltiplicati per 1,5 (valgono una volta e mezzo)
- 9) La pensione NON è soggetta a penalizzazione in base all'età di conseguimento
- 10) Solo contribuzione «effettiva»: è utile, pertanto, la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo
- 11) A condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore a 1.202,35 euro mensili (2,8 volte l'importo dell'assegno sociale dell'anno 2012 che è pari euro 429,41 mensili). L'importo va rivalutato

**CASSA GEOMETRI**  
**Aliquota all'11,5%**  
**già dal 2011**

A rettifica di quanto indicato nell'articolo «I beni ai soci debuttano in Unico» pubblicato il 21 dicembre, si segnala che l'incremento dell'aliquota del contributo soggettivo per i geometri dall'11% al 11,5% ha avuto la sua prima applicazione già nel 2011 e non nel 2012. Il limite di reddito del 1° scaglione è passato da 142.450 euro relativo al 2011 a 146.300 euro per il 2012.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



**Il caso.** La sede romana dell'ente Psicologi comprata su valutazione di una fantomatica Tekno Engineering

## Quel perito misterioso per la vendita del Palazzo Enpap

di **Claudio Gatti**

**S**ono quasi due anni che viene messo in dubbio il fiuto immobiliare del senatore del Pdl Riccardo Conti, protagonista del più grande - e soprattutto fulmineo - affare mai fatto nella vendita di una singola palazzina romana. Ci riferiamo all'immobile tra Montecitorio e Fontana di Trevi, al civico 64 di via della Stamperia, che il 31 gennaio 2011 Conti ha comprato nella mattinata e rivenduto nel tardo pomeriggio. Con un profitto di 18 milioni. Senza aver sborsato un singolo euro. Perché per acquistare la palazzina dal Fondo immobiliare Omega, il senatore ha versato un acconto di 5 milioni due giorni dopo averne incassati 7 dall'ente degli psicologi, l'Enpap, con il quale aveva siglato un compromesso di vendita. E ha poi concluso l'affare consegnando al Fondo i residui 21,5 milioni solo dopo aver incassato i restanti 37,5 concordati con l'ente degli psicologi. Insomma, di fatto a finanziare per intero la lucrosa operazione di Conti è stato lo stesso ente che ha pagato 44,5 milioni una palazzina comprata poche ore prima dal senatore per 26,5 milioni. Sulla transazione la procura di Roma ha aperto un procedimento per truffa. Le cose si sono poi complicate quando gli inquirenti hanno scoperto (e L'Espresso ha pubblicato) che nello stesso periodo Conti ha pagato un milione di euro al suo compagno di partito Denis Verdini come penale per la mancata corresponsione di un prestito promesso.

Oltre che sull'origine e la natura di quell'accordo così gravoso per Conti, la Procura sta da mesi cercando di sapere di più su chi ha gestito la vendita della palazzina al senatore. Non ci riferiamo al Fondo Omega, dove sono confluiti gli immobili di **Banca Intesa** San Paolo. Da un comunicato della banca risulta infatti che «la gestione del patrimonio immobiliare del Fondo Omega, e quindi la definizione del contratto di compravendita di un immobile, sono di competenza della Sgr che gestisce il patrimonio del fondo in autonomia, sulla base di principi stabiliti dalla normativa del settore». Il riferimento è alla Fimit, la società di gestione del risparmio (o Sgr) di Massimo Caputi, "l'asso pigliatutto" del real estate italiano. Possibile che un uomo dell'esperienza di Caputi possa aver venduto un immobile nel pieno centro di Roma a un prezzo del 40% inferiore al valore del mercato? Gli inquirenti ne dubitano. Vuol dire allora che l'Enpap ha pagato 18 milioni più del dovuto? «L'acquisto

è stato regolare» ha prontamente risposto a chi sollevava questo dubbio Angelo Arcicasa, presidente dell'ente degli psicologi. Anche perché ha in mano non una ma due perizie che attribuiscono alla palazzina un valore tra i 43,7 e i 45 milioni.

**Il Sole 24 Ore** ha cercato informazioni sulle due società che per conto dell'Enpap hanno firmato quelle perizie. La prima si chiama Tekno Engineering Services Srl, è stata costituita circa due anni prima della compravendita in questione, e nel settore è assolutamente sconosciuta. Il suo telefono non funziona e il suo sito non fornisce neppure il nome di un manager, architetto, ingegnere o socio. La seconda, la Ingenium Real Estate, è invece molto nota. I suoi soci sono due storici collaboratori di Massimo Caputi, l'architetto Marco Tamino e l'avvocato Maria Gabriella Manni. Il primo era a capo del nucleo di progettazione di **Grandi Stazioni** quando questa società era diretta da Caputi, di cui è amico e conterraneo. La seconda era nello stesso periodo responsabile dell'ufficio legale di Grandi Stazioni. I due si sono successivamente messi in proprio costituendo la Ingenium, società di progettazione che ha subito ottenuto da Grandi Stazioni un contratto di consulenza da 400 mila euro. Senza alcuna gara. Un contratto evidentemente ritenuto superfluo dal nuovo amministratore di Grandi Stazioni, Fabio Battaglia, che ha preferito transare per chiuderlo pur di non continuare a pagare del denaro che evidentemente riteneva sprecato. Se solo Arcicasa lo avesse saputo, forse avrebbe avuto qualche dubbio in più su quella perizia.

cgatti@ilssole24ore.us

© RIPRODUZIONE RISERVATA

